



AZIENDA PUBBLICA
DELLA REGIONE CAMPANIA
PER IL DIRITTO
ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

FEDERICO II

A.Di.S.U.
Ateneo "FEDERICO II"
Azienda pubblica per il Diritto allo Studio Universitario
www.adisufederico2.it

ANNO ACCADEMICO 2013/2014

Bando di Concorso
per l'assegnazione di
BORSE DI STUDIO
POSTI ALLOGGIO
CONTRIBUTI PER MOBILITÀ INTERNAZIONALE

Delibera C.d'A. n.48 del 24/07/2013

Disposizione Dirigenziale n. 256 del 26/07/2013

Scadenza:

ore 12.00 del 30/09/2013

Indice

| | |
|--|-----------|
| ART. 1 - CONCORSO - CANDIDATI - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE | 1 |
| Art. 1.1 - Candidati provenienti da altre sedi e trasferimento della domanda | 2 |
| Art. 1.2 - Modalità di partecipazione | 3 |
| <i>Art. 1.2.1 - Trasferimento ad altra sede</i> | <i>4</i> |
| Art. 1.3 - Informazioni e Assistenza..... | 4 |
| Art. 1.4 - Compatibilità con altri benefici | 5 |
| Art. 1.5 - Obblighi di pubblicizzazione ex L. n. 241/1990, L. 190/2012 e D.Lgs. 33/2013 | 5 |
| <i>Art. 1.5.1 - Fascicolo elettronico: comunicazioni e partecipazione al procedimento amministrativo</i> | <i>5</i> |
| ART. 2 - REQUISITI DI MERITO | 6 |
| Art. 2.1 - Suddivisione dei corsi di studio e anno di "prima immatricolazione" | 6 |
| Art. 2.2 - Candidati iscritti al primo anno di tutti i corsi di laurea e dottorato di ricerca..... | 7 |
| Art. 2.3 - Candidati iscritti ad anni successivi al primo | 7 |
| Art. 2.4 - Candidati iscritti ad anni successivi al primo di corsi di specializzazione obbligatoria per l'esercizio della professione e di dottorato di ricerca | 8 |
| Art. 2.5 - Candidati che hanno effettuato variazioni di carriera (rinuncia, decadenza, passaggio di corso di laurea, abbreviazione di corso, trasferimento da altro Ateneo)..... | 9 |
| Art. 2.6 - Candidati già in possesso di altro titolo di laurea | 10 |
| Art. 2.7 - Candidati che siano iscritti quali "fuori corso intermedio" o "ripetente" | 10 |
| ART. 3 - BONUS PER IL CONSEGUIMENTO DEL REQUISITO MINIMO DI MERITO | 10 |
| ART. 4 - REQUISITI DI REDDITO – ATTESTAZIONE ISEE – SCALA DI EQUIVALENZA – NUCLEO FAMILIARE CONVENZIONALE..... | 11 |
| Art. 4.1 - Nucleo familiare del candidato iscritto a corsi di dottorato di ricerca..... | 13 |
| Art. 4.2 - Candidati il cui nucleo familiare nel 2012 non ha prodotto redditi | 13 |
| <i>Art. 4.2.1 - Candidati il cui nucleo familiare ha usufruito nel 2012 di redditi o rendite esenti IRPEF (pensioni, indennità, etc.).....</i> | <i>14</i> |
| Art. 4.3 - Candidati "autonomi" dai genitori | 15 |
| Art. 4.4 - Candidati figli di genitori separati o divorziati o già in stato di abbandono/affidamento a terzi | 16 |
| Art. 4.5 - Candidati orfani di uno o di entrambi i genitori..... | 16 |
| Art. 4.6 - Candidati figli di genitore single | 17 |
| Art. 4.7 - Candidati coniugati, separati o divorziati | 17 |
| Art. 4.8 - Candidati con status di religioso in comunità..... | 17 |
| Art. 4.9 - Candidati con status di rifugiato politico o apolide | 18 |
| Art. 4.10 - Candidati con cittadinanza di Paese UE (diverso dall'Italia) e di Paese "Non UE" | 18 |
| Art. 4.11 - Candidati dei Paesi stranieri particolarmente poveri o in via di sviluppo | 18 |
| ART. 5 - IMPORTO DELLA BORSA DI STUDIO. INCREMENTI – RIDUZIONI – CONGUAGLI..... | 19 |

| | |
|---|-----------|
| Art. 5.1 - Importo della borsa di studio in relazione al reddito | 19 |
| Art. 5.2 - Incrementi – riduzioni – conguagli..... | 19 |
| ART. 6 - STUDENTI "IN SEDE", "PENDOLARI" E "FUORI SEDE" | 20 |
| Art. 6.1 - "In sede"..... | 20 |
| Art. 6.2 - "Pendolare" | 20 |
| Art. 6.3 - "Fuori sede" | 21 |
| <i>Art. 6.3.1 - Studenti stranieri</i> | 21 |
| <i>Art. 6.3.2 - Candidati ospiti delle residenze universitarie</i> | 21 |
| ART. 7 - STUDENTI IN CONDIZIONE DI DISABILITA' – CRITERI DIVERSIFICATI | 22 |
| Art. 7.1 - Agevolazioni relative all'importo della borsa di studio..... | 22 |
| Art. 7.2 - Precedenza nell'alloggio in caso di handicap motorio..... | 22 |
| Art. 7.3 - Requisiti di merito diversificati | 22 |
| Art. 7.4 - Tassa regionale per il diritto allo studio universitario | 23 |
| ART. 8 - GRADUATORIE - COMPILAZIONE E PUBBLICAZIONE - RIPARTO FONDI..... | 23 |
| Art. 8.1 - Tipologia delle graduatorie | 23 |
| Art. 8.2 - Graduatoria unica riservata a studenti iscritti per la prima volta al primo anno di tutti i corsi di studio | 25 |
| Art. 8.3 - Indice di merito | 25 |
| Art. 8.4 - Graduatorie riservate agli studenti iscritti ad anni successivi al primo suddivise per corsi di laurea ed anno di immatricolazione | 26 |
| Art. 8.5 - Candidati iscritti ad "ulteriore semestre" di laurea triennale o immatricolandi a laurea specialistica/magistrale | 27 |
| Art. 8.6 - Candidati iscritti ad "ulteriore semestre" di laurea specialistica/magistrale e laurea a ciclo unico | 28 |
| Art. 8.7 - Pubblicazione delle graduatorie | 28 |
| Art. 8.8 - Rettifiche dei dati utilizzati per le graduatorie provvisorie | 29 |
| Art. 8.9 - Riparto dei fondi e redistribuzione | 30 |
| ART. 9 - RICORSI..... | 31 |
| ART. 10 - FRUIZIONE DELLE BORSE DI STUDIO..... | 31 |
| Art. 10.1 - Assegnatari delle borse di studio | 31 |
| Art. 10.2 - Non Assegnatari delle borse di studio..... | 32 |
| Art. 10.3 - Servizio alloggio e relativi costi | 32 |
| Art. 10.4 - Servizio ristorazione e relativi costi – Rimborso dei costi sostenuti..... | 34 |
| Art. 10.5 - Contributi per mobilità internazionale..... | 35 |
| Art. 10.6 - Pagamento dell'anticipo e del saldo della borsa di studio | 36 |
| ART. 11 - RIMBORSO DELLE QUOTE NON SPETTANTI | 37 |
| ART. 12 – ACCERTAMENTI ECONOMICO PATRIMONIALI..... | 37 |
| ART. 13 - TASSE REGIONALI E UNIVERSITARIE - RIMBORSO | 38 |

| | |
|---|-----------|
| ART. 14 – AUTOCERTIFICAZIONI E COMUNICAZIONI..... | 38 |
| Art. 14.1 – Candidati di Atenei diversi dal “Federico II” rinunciatari o decaduti che si reimmatricolano..... | 40 |
| Art. 14.2 – Candidati che fruiscono di maggiorazioni del parametro della scala di equivalenza in attestazione ISEE | 40 |
| Art. 14.3 - Candidati il cui nucleo familiare ha usufruito nel 2012 di redditi o rendite esenti IRPEF (pensioni, indennità, etc.) | 40 |
| Art. 14.4 - Candidati “autonomi” dai genitori | 41 |
| Art. 14.5 - Candidati figli di genitori separati o divorziati o già in stato di abbandono/affidamento a terzi | 41 |
| Art. 14.6 - Candidati orfani di uno o di entrambi i genitori | 42 |
| Art. 14.7 - Candidati figli di genitore single..... | 42 |
| Art. 14.8 - Candidati coniugati, separati o divorziati | 42 |
| Art. 14.9 - Candidati con status di religioso in comunità..... | 43 |
| Art. 14.10 - Candidati con status di rifugiato politico o apolide | 43 |
| Art. 14.11 - Candidati con cittadinanza di Paese UE (diverso dall’Italia) e di Paese “Non UE” | 43 |
| Art. 14.12 - Candidati dei Paesi stranieri particolarmente poveri o in via di sviluppo | 44 |
| Art. 14.13 - Candidati “fuori sede” | 44 |
| Art. 14.14 – Studenti in condizione di disabilità..... | 45 |
| Art. 14.15 – Candidati fruitori di progetti di mobilità internazionale | 45 |
| ART. 15 - MOTIVI DI ESCLUSIONE..... | 45 |
| ART. 16 - CASI DI DECADENZA E REVOCA..... | 46 |
| ART. 17 - TUTELA DEI DATI PERSONALI (D. LGS. 30/06/03 N. 196) - INFORMATIVA | 47 |
| ART. 18 - NORME DI RINVIO | 49 |
| ART. 19 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | 49 |
| ART. 20 - FORO COMPETENTE | 49 |

ART. 1 - CONCORSO - CANDIDATI - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

L'A.Di.S.U. Ateneo "Federico II" (Azienda pubblica per il Diritto allo Studio Universitario, in seguito anche solo "Azienda") bandisce un concorso per soli titoli per l'attribuzione di borse di studio, posti alloggio e contributi per mobilità internazionale (in avanti solo borse di studio o anche borse).

Il termine ultimo per la partecipazione al concorso è fissato, improrogabilmente, al 30 settembre 2013 entro le ore 12.00.

Le borse di studio da erogare per l'a.a. 2013/2014 sono vincolate all'effettivo accredito del Fondo della Regione Campania comprensivo del Fondo integrativo Ministeriale.

Possono partecipare al concorso gli studenti dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II" (in seguito anche solo Ateneo o Università), iscritti o che intendano iscriversi (in seguito anche solo "iscritti") ai corsi di laurea triennale, di laurea a ciclo unico, di laurea specialistica/magistrale, di specializzazione obbligatoria per l'esercizio della professione (ad eccezione di quelli di area medica di cui al D.Lgs. n. 368/1999), di dottorato di ricerca (se non destinatari delle borse di studio di cui al D.M. 30/04/1999 n. 224, attivati ai sensi dell'art. 4 L. n. 210/1998).

Il termine ultimo entro il quale è possibile iscriversi all'Università, **a pena di esclusione** dal concorso, è fissato:

- al **31 dicembre 2013** per gli studenti di "primo anno" di un corso di laurea triennale;
- al **31 marzo 2014** per gli studenti:
 1. per i quali il numero di anni di permanenza all'Università compreso tra l'anno di prima immatricolazione (vedi art. 2.1) e l'a.a. 2012/2013 incluso, è pari alla durata naturale del corso di laurea e che per l'a.a. 2013/2014:
 - 1.a) potrebbero iscriversi ad un "ulteriore semestre" del corso di laurea già frequentato nell'a.a. 2012/2013 e che siano in possesso dei requisiti di merito di cui ai successivi artt. 2 e 7;
 - 1.b) potrebbero iscriversi al primo anno di un corso di laurea specialistica/magistrale dopo aver conseguito la laurea triennale in data successiva a quella di scadenza del concorso;
 - 1.c) sono in attesa di ammissione al primo anno di corsi di dottorato di ricerca, se non destinatari delle borse di studio di cui al D.M. 30/04/1999, n. 224, attivati ai sensi dell'art. 4 della L. n. 210/1998.

La partecipazione al concorso è consentita anche agli studenti stranieri e agli studenti apolidi o

rifugiati politici (art. 46 del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394).

I candidati devono essere in possesso di tutti i requisiti di merito e di reddito di cui ai successivi artt. 2 e 4; particolari eccezioni sono previste per gli studenti in condizione di disabilità con invalidità non inferiore al 66% di cui al successivo art. 7 (in seguito anche solo "studenti diversamente abili").

Art. 1.1 - Candidati provenienti da altre sedi e trasferimento della domanda

Possono partecipare al concorso anche gli studenti che contano di iscriversi, nei termini di cui al precedente art. 1 comma 5, ad un corso di studi dell'Università "Federico II" in seguito a **trasferimento da altro Ateneo** per l'a.a. 2013/2014 purché, **pena l'esclusione dal concorso**, adempiano ai seguenti obblighi:

- a) presentazione della domanda di partecipazione al concorso per l'assegnazione di borse di studio presso le istituzioni per il diritto allo studio universitario di provenienza entro e non oltre le ore **12.00** del **30/09/2013**;
- b) richiesta all'istituzione per il diritto allo studio universitario di provenienza di trasmettere, entro e non oltre le **ore 12.00** del **08/11/2013**, la domanda all'Azienda;
- c) richiesta del rilascio dell'attestazione ISEE in tempo utile perché la stessa sia reperibile negli archivi INPS entro il **08/11/2013**;
- d) versamento entro il **31/12/2013** della tassa regionale se provenienti da Ateneo di altra regione.

In ogni caso tutti gli atti di carriera universitaria e quelli amministrativi devono essere registrati alla data del **18/11/2013**, a pena di decadenza dal diritto di fruire della borsa di studio. Infatti, se la propria posizione universitaria viene definita e, conseguentemente registrata, oltre tale data, il candidato, in possesso di tutti i requisiti prescritti dal presente bando, verrà comunque inserito nelle graduatorie assestate nell'"aggregazione" di appartenenza (v. art. 8.4). Tuttavia, la posizione così conseguita, anche se rientrante nel riparto dei fondi, non attribuisce la borsa di studio.

Qualora i predetti candidati rientrino in una delle situazioni particolari di cui agli artt. 2.5, 4.2.1, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 6.3, 7, 10.5 e non abbiano dichiarato la loro condizione nel modulo-domanda presentato all'A.Di.S.U. di provenienza sono tenuti, a pena di esclusione dal concorso, ad accreditarsi secondo le procedure di cui all'art. 1.2, e a compilare il modulo-domanda seguendo la procedura on-line con le apposite autocertificazioni, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, entro e non oltre le **ore 12.00** del **08/11/2013**.

I candidati la cui istanza di trasferimento perverrà dopo la pubblicazione delle graduatorie provvisorie verranno inseriti solo nelle graduatorie definitive, per cui eventuali ricorsi dovranno essere inoltrati al T.A.R. Campania sede di Napoli, entro gg. 60 (sessanta) dalla data di pubblicazione.

Art. 1.2 - Modalità di partecipazione

La partecipazione al concorso è consentita esclusivamente via Web, ai sensi dell'art.3bis, della Legge n. 241\90 e dell'art.45, comma 1, del D.Lgs. n. 82/2005. Il modulo-domanda online, reperibile ai sensi degli artt.54, comma 2ter, 57, comma 1, del D.Lgs. n. 82/2005, sul sito dell'Azienda www.adisufederico2.it, deve essere "confermato" entro le **ore 12.00 del 30/09/2013, a pena di esclusione**. Se "confermato" oltre tale termine, il sistema apporrà sul modulo-domanda la dizione "**Fuori-Termine**", che sancisce l'esclusione dal concorso.

Ai fini del rilascio delle credenziali di accesso al modulo-domanda online, e di quanto disposto dall'art.3bis, della Legge n. 241\90, dall'art. 38, comma 2, del DPR n. 445 del 2000 e dagli artt. 64, comma 2 e 65, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 82 del 2005, in attuazione di quanto disposto è necessario autenticarsi inserendo il proprio codice fiscale, una password e:

- l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) rilasciato dall'Università degli Studi di Napoli "Federico II" per i candidati iscritti ad anni successivo al primo nell'a.a. 2013/14;
- l'indirizzo di posta elettronica personale per le matricole, i candidati trasferiti da altro Ateneo e tutti i candidati iscritti ad anni successivo al primo che non sono in possesso dell'indirizzo di Posta Elettronica Certificata rilasciato dall'Università degli Studi di Napoli "Federico II".

I candidati che si sono autenticati mediante indirizzo di posta elettronica personale, sono tenuti ad aggiornare la propria scheda personale inserendo anche l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) non appena l'Università degli Studi di Napoli "Federico II" provvederà a rilasciarlo.

Coloro i quali hanno già effettuato la procedura di accreditamento possono accedere direttamente al modulo-domanda online effettuando la login.

Ai sensi dell'art.64, comma 2, del D.lgs. n. 82 del 2005, durante la compilazione del modulo-domanda online verrà richiesto di inserire i dati di riferimento del documento di identità del partecipante-dichiarante. Ai sensi dell'art. 35, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000, sono equipollenti alla carta di identità il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le

tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato.

Gli errori di compilazione dei modelli online che impediscono il reperimento dei dati negli archivi dell'INPS e dell'Università, nonché della documentazione presso gli enti indicati dal candidato comportano l'esclusione dal concorso (art. 15 sub e).

L'Azienda non assume alcuna responsabilità per le domande che non perverranno nei termini, per motivi tecnici non imputabili al sistema informativo dell'Azienda. **Per evitare di incorrere in possibili intralci dovuti a sovraccarico delle linee, si consiglia di non attendere il giorno della scadenza per l'invio del modulo-domanda online.**

I dati potranno essere modificati, secondo i criteri indicati al successivo art. 8.8.

Art. 1.2.1 - Trasferimento ad altra sede

Lo studente che abbia "confermato" il proprio modulo-domanda online **entro le ore 12.00 del 30 settembre 2013**, e che successivamente a tale data si trasferisce ad Ateneo diverso dal "Federico II", può chiedere all'Azienda che la propria domanda sia inoltrata all'Istituzione per il diritto allo studio universitario di destinazione finale.

La richiesta, corredata da copia del modulo-domanda, dovrà essere presentata nei modi di cui al successivo art. 14.

Chiarimenti circa il merito universitario e le condizioni reddituali vanno avanzate rispettivamente agli Uffici dell'Università o agli Uffici che hanno rilasciato l'attestazione ISEE. Il personale dell'Azienda non ha competenza specifica nelle materie di cui sopra.

Art. 1.3 - Informazioni e Assistenza

Per richieste di assistenza relative alla compilazione del modulo-domanda online o chiarimenti sul bando il candidato, dopo aver effettuato l'accreditamento e la login, potrà aprire un ticket utilizzando l'apposito servizio "Adisu risponde".

Si specifica che il servizio sarà chiuso inderogabilmente entro le ore 12.00 del 26/09/2013.

Eventuali richieste pervenute via mail o identiche ai quesiti già riportati nelle FAQ non saranno riscontrate.

Per eventuali prime informazioni o consegna della documentazione prevista dal presente bando il personale dell'Azienda riceve presso i Front Office di :

- Via Mezzocannone, 14 - Napoli;
- Piazzale V. Tecchio, 80 - Napoli;
- Residenza "T. De Amicis", Via T. De Amicis, 111 - Napoli;
- Residenza "Medici" - Via Università - Parco Gussone - Portici (NA).

Altri punti dedicati saranno eventualmente comunicati sul sito dell'Azienda.

Art. 1.4 - Compatibilità con altri benefici

La borsa di studio è compatibile con altre misure individuali, anche monetarie, promosse dalla Regione Campania nei settori di propria competenza istituzionale. Non è compatibile, altresì, con il prestito fiduciario ed eventuali altri benefici, che siano espressamente dichiarati dai bandi di concorso di riferimento incompatibili con la borsa di studio.

La borsa è cumulabile con il contributo a carattere premiante, eventualmente assegnato dall'Università agli studenti iscritti ai percorsi di eccellenza.

La borsa di studio è esente dall'imposta sui redditi, così come previsto dalla L. 13 agosto 1984 n. 476 e dalla Circolare n. 109/e del 6 aprile 1995 del Ministero delle Finanze.

La borsa di studio è esente dall'Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), ai sensi dell'art. 16 della L. 23 dicembre 2000, n. 388.

Art. 1.5 - Obblighi di pubblicizzazione ex L. n. 241/1990, L. 190/2012 e D.Lgs. 33/2013

Il presente bando di concorso, le graduatorie dallo stesso previste, nonché i provvedimenti con i quali saranno attribuiti, erogati e revocati i benefici sono pubblicati sul sito web istituzionale www.adisufederico2.it ai sensi delle L. n. 241/1990, L. 190/2012 e D.Lgs. 33/2013 con efficacia legale in coerenza con il D.Lgs. 85/2005 e quanto prescritto dalle Linee Guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web - approvate con provvedimento del Garante Privacy n. 88 del 2 marzo 2011 (G.U. n. 64 del 19/03/2011). Tutti gli avvisi sul sito web di cui sopra fanno prova della piena conoscenza di detta documentazione ai sensi degli artt. 3bis, 21bis, comma1, della Legge 241/1990, e artt. 29 e 41, comma 2, del D.Lgs. n. 104/2010.

Art. 1.5.1 - Fascicolo elettronico: comunicazioni e partecipazione al procedimento amministrativo

I candidati possono esercitare i diritti riconosciuti dalla L. n. 241/90 inviando istanze

all'indirizzo di posta elettronica certificata protocollo@pec.adisufederico2.it e riceveranno comunicazioni aventi efficacia legale ex artt. 3bis, 8, 21bis, comma 1, L. 241/90, artt. 4 e 41 del D.Lgs. 82/2005, e artt. 29 e 41, comma 2, del D.Lgs. n. 104/2010, attraverso il fascicolo elettronico accessibile con l'uso delle proprie credenziali di autenticazione.

I candidati potranno essere avvisati della presenza di comunicazioni nel proprio fascicolo elettronico anche via sms al numero di telefono mobile e via email all'indirizzo di posta elettronica, indicati nel modulo-domanda online. Il trattamento dei dati sensibili e lo scambio di comunicazioni si intendono effettuati nel pieno rispetto delle norme che tutelano la privacy ed in conformità ai criteri dettati dal D.Lgs. 196/2003 e del regolamento aziendale per il trattamento dei dati.

ART. 2 - REQUISITI DI MERITO

Per l'accesso ai benefici, il candidato deve essere in possesso dei requisiti di merito meglio esplicitati negli articoli che seguono.

Art. 2.1 - Suddivisione dei corsi di studio e anno di "prima immatricolazione"

Per una immediata individuazione dei "corsi di studio", si è ritenuto di doverli distinguere nel seguente modo:

1. Corsi di "tipo A":

- a. corsi di laurea triennale;
- b. corsi di laurea a ciclo unico.

Per gli studenti iscritti per l'a.a. 2013/2014 a questo tipo di corsi, per "anno di prima immatricolazione" si intende l'anno accademico in cui, dopo il conseguimento del diploma di scuola media superiore, ci si è immatricolati o iscritti per la prima volta presso un qualsiasi Ateneo o istituto universitario operante sul territorio italiano.

2. Corsi di "tipo B":

- a. corsi di laurea specialistica/magistrale.

Per gli studenti iscritti per l'a.a. 2013/2014 a questo tipo di corsi, per "anno di prima immatricolazione" si intende l'anno accademico in cui, dopo il conseguimento del titolo di laurea triennale, ci si è immatricolati o iscritti per la prima volta a tale tipo di corso presso un qualsiasi Ateneo o istituto universitario operante sul territorio italiano.

3. Corsi di "tipo C":

- a. scuole di specializzazione obbligatoria per l'esercizio della professione (esclusi quelli di area medica ex D.Lgs. n. 368/1999), corsi di dottorato di ricerca (se non destinatari delle borse di studio di cui al D.M. 30/04/1999 n. 224, attivati ai sensi dell'art. 4 L. n. 210/1998).

Per gli studenti iscritti per l'a.a. 2013/2014 a questo tipo di corsi, per "anno di prima immatricolazione" si intende l'anno accademico in cui ci si è iscritti per la prima volta ad una scuola di specializzazione obbligatoria per l'esercizio della professione o ad un corso di dottorato di ricerca, presso un qualsiasi Ateneo o istituto universitario operante sul territorio italiano.

Art. 2.2 - Candidati iscritti al primo anno di tutti i corsi di laurea e dottorato di ricerca

Possono partecipare al concorso gli studenti iscritti **per la prima volta**:

- a. al primo anno di un corso di "**tipo A**" (vedi art. 2.1);
- b. al primo anno di un corso di "**tipo B**", dopo aver ottenuto il riconoscimento di almeno n. 150 crediti (vedi art. 2.1);
- c. al primo anno di un corso di "**tipo C**" (vedi art. 2.1).

Per tutti questi candidati l'idoneità e la posizione all'interno della graduatoria (vedi art. 8.2) sono determinati esclusivamente dal requisito di reddito (v. art. 4).

Art. 2.3 - Candidati iscritti ad anni successivi al primo

Il beneficio è concesso per il conseguimento per la prima volta del titolo di un corso di laurea triennale, di laurea a ciclo unico o di laurea specialistica/magistrale e a condizione che i candidati risultino iscritti "in corso" o a un primo anno "fuori corso" per l'a.a. 2013/2014.

Quanto alla durata della concessione del beneficio, i candidati iscritti ai corsi sopra citati non devono aver superato, a partire dall'anno di prima immatricolazione e compreso il semestre al quale si iscrivono per l'a.a. 2013/2014:

- un periodo massimo di iscrizione di sette semestri, se iscritti a corsi di laurea triennale;
- un periodo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici più un semestre, se iscritti a corsi di laurea a ciclo unico;
- un periodo di cinque semestri, se iscritti a corsi di laurea specialistica/magistrale.

A decorrere dall'**anno di prima immatricolazione ed entro il 10 agosto 2013**, i candidati devono inoltre aver conseguito **un numero di crediti formativi**, compresi quelli delle cosiddette "*attività elettive*" o delle "*attività di tirocinio*" o, ancora, delle "*attività formative*" a scelta dello studente, nella misura di seguito precisata:

- **se iscritti ai corsi di laurea triennale**:
 - a. n. 25 crediti, nonché il soddisfacimento di eventuali obblighi formativi ove previsti all'atto dell'ammissione ai corsi, se iscritti al secondo anno;
 - b. n. 80 crediti se iscritti al terzo anno;
 - c. n. 135 crediti se iscritti all'"*ulteriore semestre*".

– **se iscritti ai corsi di laurea a ciclo unico:**

- a. n. 25 crediti, nonché il soddisfacimento di eventuali obblighi formativi ove previsti all'atto dell'ammissione ai corsi, se iscritti al secondo anno;
- b. n. 80 crediti se iscritti al terzo anno;
- c. n. 135 crediti se iscritti al quarto anno;
- d. n. 190 crediti se iscritti al quinto anno;
- e. n. 245 crediti se iscritti al sesto anno, ove previsto;
- f. n. 55 crediti in più rispetto al numero previsto per l'ultimo anno di corso, se iscritti all'ulteriore semestre".

– **se iscritti ai corsi di laurea specialistica/magistrale:**

- a. n. 30 crediti se iscritti al secondo anno;
- b. n. 80 crediti se iscritti all'ulteriore semestre".

Il numero dei crediti sopraindicato è quello richiesto quale requisito minimo per la partecipazione, fatto salvo quanto disposto dall'art. 3.

I crediti superati in esubero rispetto ai n. 180 necessari per conseguire il diploma di laurea triennale saranno tenuti in conto, ma solo ai fini della posizione in graduatoria, solo dopo che i candidati "anni successivi" avranno superato i crediti (n. 30 o n. 80) necessari per ottenere l'idoneità, se iscritti al secondo anno o "ulteriore semestre" di corso di laurea specialistica/magistrale. La media dei crediti in esubero non influisce nel calcolo dell'indice di merito.

I crediti conseguiti all'interno del progetto Erasmus, o altri progetti di **mobilità internazionale**, sono validi ai fini del calcolo del merito solo se convalidati entro il **10 agosto 2013** dalla Facoltà di appartenenza.

Art. 2.4 - Candidati iscritti ad anni successivi al primo di corsi di specializzazione obbligatoria per l'esercizio della professione e di dottorato di ricerca

Gli iscritti ai corsi di specializzazione obbligatoria per l'esercizio della professione e di dottorato di ricerca non destinatari delle borse di studio di cui al D.M. 30/04/1999, n. 224, attivati ai sensi dell'art. 4 della L. n. 210/1998 devono possedere i requisiti necessari per l'ammissione previsti dai rispettivi ordinamenti didattici delle singole università; quanto alla durata della concessione del beneficio, i candidati iscritti a questi corsi non devono aver superato, a partire dall'anno di prima immatricolazione (vedi art. 2.1), un periodo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici.

Per questi candidati l'inserimento in graduatoria e la posizione all'interno della stessa sono determinati esclusivamente dai requisiti di reddito posseduti (vedi art. 2.1).

Art. 2.5 - Candidati che hanno effettuato variazioni di carriera (rinuncia, decadenza, passaggio di corso di laurea, abbreviazione di corso, trasferimento da altro Ateneo)

Per i candidati che, in anni accademici precedenti all'a.a. 2013/2014, hanno effettuato:

- a. un passaggio da un corso di studi di "tipo A" (art. 2.1) ad un altro dello stesso "tipo A";
- b. un passaggio da un corso di studi di "tipo B" (art. 2.1) ad un altro dello stesso "tipo B";
- c. un trasferimento da altro Ateneo;
- d. rinuncia o decadenza dagli studi con convalida dei crediti conseguiti nella pregressa carriera universitaria;
- e. abbreviazione di corso (iscrizione ad un corso di laurea a ciclo unico dopo il conseguimento della laurea triennale);

il requisito di merito (v. art. 2.3) si calcola sulla base dell'**anno convenzionale d'iscrizione**, che corrisponde al numero totale di iscrizioni a far data dall'anno di prima iscrizione al tipo di corso di studi (art. 2.1) frequentato per l'a.a. 2013/2014.

Nei casi contemplati dal presente articolo il numero dei crediti tenuti in considerazione comprenderà anche i crediti relativi ad esami superati nella pregressa carriera universitaria e convalidati entro il **10 agosto 2013**.

I candidati che in passato abbiano effettuato rinuncia o siano decaduti da corsi attivati presso **Ateneo diverso da "Federico II"** e dello stesso tipo (vedi art. 2.1) di quello che frequenteranno nell'a.a. 2013/2014, devono indicarlo nel modulo-domanda online. Essi dovranno autocertificare tale situazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 nei modi e termini di cui al successivo art. 14.1.

Vi sono esonerati i candidati che abbiano effettuato rinuncia o siano decaduti dagli studi nell'ambito dello stesso Ateneo "Federico II".

In ogni caso, tutti gli atti di carriera universitaria e quelli amministrativi devono essere registrati alla data del **18 novembre 2013**, a pena di decadenza dal diritto di fruire della borsa di studio (vedi art. 1.1 comma 2). Infatti, se la propria posizione universitaria viene definita e conseguentemente registrata oltre tale data, il candidato in possesso di tutti i requisiti prescritti dal presente bando, verrà comunque inserito nelle graduatorie assestate nell' "aggregazione" di appartenenza (v. art. 8.4). Tuttavia, la posizione così conseguita, anche se rientrante nel riparto dei fondi, non attribuisce la borsa di studio.

Non sono ammessi al concorso (art. 15 lett. i) i candidati che, operando variazioni di carriera, abbiano già conseguito una borsa di studio per lo stesso anno di corso per il quale viene proposta istanza ai sensi del presente bando.

Non sono ammessi al concorso (art. 15 lett. j) i candidati che, in seguito a variazioni di carriera, si iscrivano nuovamente al primo anno di un corso di studi dello stesso tipo del corso dal quale provengono. Essi potranno parteciparvi dall'anno accademico successivo.

Art. 2.6 - Candidati già in possesso di altro titolo di laurea

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.P.C.M. 9 aprile 2001 i benefici sono concessi per il conseguimento per la prima volta di ciascuno dei livelli di corsi di cui al precedente art. 2.1. Non sono, pertanto, ammessi al concorso i candidati che siano già in possesso di un altro titolo universitario (anche se conseguito all'estero e non riconosciuto in Italia) di pari livello del titolo che aspirano a conseguire a conclusione del corso a cui sono iscritti per l'a.a. 2013/2014.

Il candidato che ha conseguito il titolo di laurea presso un Ateneo diverso da "Federico II" è tenuto a segnalarlo nel modulo-domanda online. L'Azienda richiederà d'ufficio i dati relativi al titolo conseguito.

Art. 2.7 - Candidati che siano iscritti quali "fuori corso intermedio" o "ripetente"

Non sono ammessi al concorso, ai sensi dell'art. 6, comma 14, del D.P.C.M. 9 aprile 2001, i candidati che siano iscritti per l'anno accademico 2013/2014 quali ripetenti o "fuori corso intermedio" o "fuori corso finale".

ART. 3 - BONUS PER IL CONSEGUIMENTO DEL REQUISITO MINIMO DI MERITO

Ai candidati che alla data del **10 agosto 2013** non posseggono il requisito di merito in termini di crediti conseguiti (art. 2.3), è data la possibilità di beneficiare di un "*bonus*".

Il "*bonus*" è previsto per gli iscritti ad un corso di laurea triennale, di laurea specialistica/magistrale e di laurea a ciclo unico, ed è così quantizzato:

- 5 crediti, se utilizzato per la prima volta per il secondo anno accademico;
- 12 crediti, se utilizzato per la prima volta per il terzo anno accademico;
- 15 crediti, se utilizzato per la prima volta per il quarto anno accademico e anni successivi.

Della quota parte di "*bonus*" non fruita il candidato può avvalersene per i concorsi degli anni accademici successivi, ma nel limite massimo stabilito per l'anno di corso nel quale l'utilizzo è stato parziale.

Detta facoltà è concessa anche ai candidati che si iscrivono ad anni successivi al primo di corsi

di laurea specialistica/magistrale, ma solo per un massimo di 15 crediti.

Il candidato che proviene da un **Ateneo diverso da "Federico II"** e che ha già fruito di "bonus" presso istituzione per il diritto allo studio universitario diversa dall'Azienda, è tenuto a segnalarlo nel modulo-domanda online.

I candidati che risulteranno idonei per effetto dell'attribuzione di crediti a titolo di "bonus", saranno collocati nelle graduatorie in posizione successiva a quella dei colleghi che non ne hanno fruito (v. art. 8.4 comma 3).

ART. 4 - REQUISITI DI REDDITO – ATTESTAZIONE ISEE – SCALA DI EQUIVALENZA – NUCLEO FAMILIARE CONVENZIONALE

Ai fini dell'ammissibilità al concorso si terrà conto dei redditi riferiti all'**anno d'imposta 2012**.

Il requisito del reddito deve essere documentato attraverso l'**attestazione ISEE**, rilasciata a seguito di compilazione della **DSU** (Dichiarazione Sostitutiva Unica), riferita alle "**Prestazioni del diritto allo studio universitario**".

Se il candidato, per ottenere il rilascio dell'attestazione ISEE, utilizza una DSU resa da altro membro del proprio nucleo familiare convenzionale, essa si intende resa dal candidato stesso che se ne assume le correlate responsabilità circa il contenuto delle dichiarazioni rese.

Per l'accesso ai benefici di cui al presente bando, l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare (ISEE), sommato con l'indicatore della situazione economica all'estero, non potrà superare il limite di **€ 15.600,00** (quindicimilaseicento/00).

Ai sensi del D.P.C.M. 09 aprile 2001, art. 5, comma 9, sono comunque esclusi dai benefici gli studenti per i quali l'Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE) del nucleo familiare superi il limite di **€ 27.300,00** (ventisettemilatrecento/00).

Laddove esistano redditi prodotti dai germani (fratelli e sorelle) del candidato nell'anno di imposta 2012, il calcolo dell'ISEE deve essere effettuato tenendone conto nella misura totale (100%). La riduzione di detti redditi nella misura del 50%, come previsto dall'art. 5, comma 6, D.P.C.M. 9 aprile 2001, sarà effettuata in automatico dall'Azienda.

La scala di equivalenza riportata nell'attestazione ISEE deve essere calcolata in base al numero di componenti il "nucleo familiare convenzionale". Il valore di detta scala potrà essere

incrementato secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 109/1998 e s.m.i. Le maggiorazioni del valore della scala di equivalenza vanno documentate, secondo quanto previsto dal successivo art. 14.2.

Per "nucleo familiare convenzionale" si intende quello composto dal candidato e da tutti coloro che, alla data di presentazione del modulo-domanda online, risultino inclusi nello stato di famiglia anagrafico, anche se non legati da vincoli di parentela.

Sono, comunque, considerati facenti parte del nucleo familiare convenzionale:

- a. i genitori del candidato e gli altri figli a loro carico qualora non risultino conviventi dallo stato di famiglia anagrafico in assenza di separazione legale o di divorzio;
- b. il genitore che percepisce gli assegni di mantenimento del candidato in presenza di separazione legale o di divorzio;
- c. eventuali soggetti in affidamento ai genitori del candidato;
- d. il soggetto con cui il genitore superstite eventualmente convive, in caso di candidato orfano di un genitore;
- e. il soggetto con cui eventualmente convive il genitore del candidato, a seguito di separazione legale o di divorzio.

I candidati che convivono con soggetti estranei al nucleo familiare convenzionale (es. nonni e/o altro) e sono o meno a carico IRPEF di detti soggetti e non sono, comunque, "autonomi" (v. art. 4.3), devono dichiarare in DSU, **a pena di esclusione dal concorso**, i redditi eventualmente prodotti, nell'anno d'imposta 2012, da loro stessi, dai soggetti con i quali convivono e dai propri genitori.

A pena di esclusione dal concorso, l'attestazione ISEE deve riportare una data di sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva unica **entro il 30 settembre 2013**, e deve essere prelevabile in automatico negli archivi INPS improrogabilmente per l'**11 ottobre 2013**.

I CAF e gli altri Uffici deputati a ricevere la richiesta d'attestazione ISEE sono tenuti a trasmettere all'INPS i dati della DSU entro 10 gg. dalla loro sottoscrizione (v. D.Lgs. n.130/2000, D.P.C.M. 18/05/2001, Circolari INPS n. 153 del 31/07/2001 e n. 217 del 12/12/2001). Le eventuali modifiche o integrazioni dell'attestazione ISEE vanno richieste presso lo stesso Ufficio dove è stata sottoscritta la DSU.

E' nell'interesse del candidato rivolgersi, per il rilascio dell'attestazione ISEE, ad un ufficio (CAF o altro) che garantisca che, allo scadere del 10° giorno, l'interessato potrà ritirare la copia dell'attestazione recante il numero di protocollo dell'INPS.

In tal modo il candidato sarà certo che la sua attestazione ISEE è pervenuta all'INPS ed è reperibile dall'Azienda.

Il candidato, nel caso previsto dal successivo art. 4.2 *"Candidati il cui nucleo familiare nel 2012 non ha prodotto redditi"*, deve chiedere il rilascio dell'attestazione ISEE ai sensi dell'art. 3, comma 2-bis, delle norme integrate dei Decreti Legislativi n. 109/1998 e n. 130/2000, che stabilisce: *"In deroga alle disposizioni di cui al comma 2, per le prestazioni erogate nell'ambito del diritto allo studio universitario, il nucleo familiare del richiedente può essere integrato, dall'amministrazione pubblica cui compete la disciplina dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, ai sensi dell'art. 4 della L. 2 dicembre 1991, n. 390, e successive modificazioni, con quello di altro soggetto, che è considerato, alle condizioni previste dalla disciplina medesima, sostenere l'onere di mantenimento del richiedente"*. Gli Uffici preposti al rilascio (CAF, Comune o altri) sono obbligati per legge a soddisfare la richiesta del candidato finalizzata agli scopi di cui sopra.

I candidati devono inserire nel modulo-domanda online di partecipazione al concorso, tutti i componenti il nucleo familiare riportati nell'attestazione ISEE rilasciata dai competenti Uffici. **In caso di incongruenza tra i dati presenti in ISEE e quelli dichiarati in modulo-domanda online il candidato sarà escluso dal concorso.**

Art. 4.1 - Nucleo familiare del candidato iscritto a corsi di dottorato di ricerca

Il nucleo familiare del candidato iscritto a corsi di dottorato di ricerca è formato, secondo quanto stabilisce l'art. 5, comma 4 del D.P.C.M. 9 aprile 2001 e dell'art. 3, comma 2-bis del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 109 e s.m.i., esclusivamente dallo stesso soggetto, dal coniuge, dai figli e dai soggetti a loro carico ai fini IRPEF indipendentemente dalla residenza anagrafica, nonché dai genitori del candidato e dai soggetti a loro carico.

Tale disposizione si applica qualora non si tratti di candidato "autonomo" che segue altro regime (art. 4.3).

Art. 4.2 - Candidati il cui nucleo familiare nel 2012 non ha prodotto redditi

Per poter inserire in graduatoria i candidati che ritengono di non aver prodotto alcun reddito nel 2012, ossia abbiano un Indicatore Situazione Reddituale (ISR) nullo, è necessario che essi dichiarino comunque i proventi che stanno alla base del loro sostentamento.

A tal fine il candidato deve farsi rilasciare, **a pena di esclusione dal concorso,**

un'attestazione ISEE nella quale vanno riportati tutti i componenti del proprio nucleo familiare che non avrebbero acquisito alcun reddito, e tutti i componenti del nucleo familiare del soggetto che ha provveduto al mantenimento del candidato e del suo nucleo familiare. Ovviamente, i redditi calcolati saranno quelli prodotti da tutti i soggetti presenti nell'attestazione ISEE. Il calcolo del parametro della scala di equivalenza terrà conto del numero complessivo di questi ultimi.

Come già chiarito nel precedente art. 4, penultimo comma, in questo caso gli interessati hanno il diritto di pretendere dagli Uffici competenti per materia che venga loro rilasciata l'attestazione ISEE, con riferimento a tutti i componenti e a tutti i redditi dei due nuclei familiari. Gli Uffici di cui sopra hanno l'obbligo di adempiervi, in deroga a quanto previsto dalle disposizioni di cui all'art. 59, comma 52, della L. 27 dicembre 1997, n. 449, per effetto dell'art. 3 delle norme integrate dei Decreti Legislativi n. 109/1998 e n. 130/2000.

Il disposto del presente articolo trova applicazione anche nei seguenti casi:

- a. se l'ISR è nullo per effetto della sottrazione dalla somma dei redditi 2012 del canone corrisposto a titolo di locazione dell'abitazione in uso, e non vi siano redditi o rendite esenti IRPEF;
- b. se l'ISR è maggiore di zero ed il relativo reddito è derivante unicamente dal possesso dell'abitazione principale o da terreni e/o fabbricati non concessi in locazione.

In caso di dichiarazione ISEE che evidenzia redditi pari a zero, lo studente ed il nucleo familiare di riferimento vengono sottoposti ad accertamenti attraverso l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza competenti per territorio.

Art. 4.2.1 - Candidati il cui nucleo familiare ha usufruito nel 2012 di redditi o rendite esenti IRPEF (pensioni, indennità, etc.)

Nell'ipotesi in cui il nucleo familiare del candidato abbia un ISR nullo ed abbia usufruito, nell'anno d'imposta 2012, di redditi o rendite esenti IRPEF (rendite INAIL, esclusa l'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta - talune borse di studio - pensioni di guerra - pensioni privilegiate ordinarie tabellari erogate in caso di menomazione riportata a causa di servizio militare di leva - pensioni/assegni/indennità di accompagnamento erogati ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili - sussidi a favore degli hanzeniani - pensioni sociali - compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche per un importo complessivo non superiore a quanto stabilito dalla norma - gli assegni periodici destinati al mantenimento dei figli spettanti al coniuge in conseguenza di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, nella misura in cui risultano da

provvedimenti dell'autorità giudiziaria – gli assegni di maternità per le donne non lavoratrici), il candidato dovrà, **a pena di esclusione dal concorso**:

- a. richiedere comunque il rilascio dell'attestazione ISEE per l'anno 2012, sebbene a valore zero;
- b. autocertificare la documentazione nei modi e termini di cui al successivo art. 14.3.

In caso di dichiarazione ISEE che evidenzia redditi pari a zero, lo studente ed il nucleo familiare di riferimento vengono sottoposti ad accertamenti attraverso l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza competenti per territorio.

Art. 4.3 - Candidati "autonomi" dai genitori

Ai sensi dell'art. 3, comma 2-bis del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 e s.m.i., al fine di tenere adeguatamente conto dei soggetti che sostengono effettivamente l'onere di mantenimento dello studente, il candidato può essere considerato "autonomo" dai propri genitori se in possesso dei seguenti requisiti:

- a. aver lasciato il nucleo familiare di origine da almeno due anni antecedenti la data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
- b. occupare un alloggio di proprietà di soggetto diverso dai componenti del nucleo familiare di origine;
- c. aver prodotto redditi provenienti da lavoro dipendente o assimilato da almeno due anni antecedenti la partecipazione al concorso e non inferiori a € 6.500,00 annui (euro seimilacinquecento/00), con riferimento ad un nucleo familiare composto da una persona.

In assenza anche di una sola delle sopraccitate condizioni, il candidato non può essere considerato autonomo e sia l'attestazione ISEE che la dichiarazione resa nel modulo-domanda online devono riferirsi al nucleo familiare del candidato integrato con quello dei suoi genitori.

In caso di redditi di detto nucleo familiare pari a zero, il candidato deve attenersi a quanto stabilito dai precedenti artt. 4.2 e 4.2.1.

La presente norma non è applicabile agli studenti con cittadinanza straniera.

Le condizioni sopraindicate devono essere autocertificate, nei modi e termini di cui al successivo art. 14.4.

Art. 4.4 - Candidati figli di genitori separati o divorziati o già in stato di abbandono/affidamento a terzi

Il candidato che fa parte di un nucleo familiare diverso da quello del genitore separato o divorziato che percepisce per lui gli assegni di mantenimento deve integrare nella DSU necessaria per il rilascio dell'attestazione ISEE, **a pena di esclusione dal concorso**, i redditi prodotti nell'anno d'imposta 2012 da tutti i componenti il nucleo familiare del genitore che percepisce gli assegni con i redditi prodotti da tutti i componenti il nucleo familiare con il quale il candidato stesso convive.

In caso di redditi pari a zero di entrambi i suddetti nuclei familiari, il candidato deve attenersi a quanto stabilito dai precedenti artt. 4.2 e 4.2.1.

Se i genitori del candidato sono separati di fatto e fanno parte di due diversi nuclei familiari, il nucleo familiare all'interno del quale il candidato vive è integrato con quelli di entrambi i genitori, a meno che non sussista la condizione di abbandono di uno dei genitori, come indicato nella lettera f) dell'art. 14.5.

Se il candidato è in stato di affidamento, a seguito di provvedimento del competente Tribunale, egli deve farsi rilasciare, **a pena di esclusione dal concorso**, un'attestazione ISEE la quale includerà, oltre se stesso, tutti i componenti del nucleo familiare del soggetto a cui egli è stato affidato.

Le condizioni sopraindicate devono essere autocertificate, nei modi e termini di cui al successivo art. 14.5.

Art. 4.5 - Candidati orfani di uno o di entrambi i genitori

Il candidato orfano di entrambi i genitori sarà collocato in graduatoria sulla base delle condizioni economico-patrimoniali di cui egli personalmente abbia goduto nell'anno di imposta 2012, a qualsiasi titolo.

In caso di redditi pari a zero, il candidato deve attenersi, **a pena di esclusione dal concorso**, a quanto stabilito dai precedenti artt. 4.2 e 4.2.1.

Il candidato orfano di uno o di entrambi i genitori deve autocertificare tale condizione nei modi e termini di cui al successivo art. 14.6.

Il calcolo del reddito del candidato che diventa orfano di uno o entrambi i genitori nel corso dell'anno 2013 è operato con riferimento all'anno 2013 e non al 2012. Il calcolo della situazione patrimoniale proveniente dalla successione, invece, si riferisce al 2012. Il candidato

orfano, in questo caso, è tenuto ad autocertificare quanto disposto dall'art. 14.6 prima della pubblicazione della graduatoria definitiva entro la quale dovrà anche richiedere il rilascio di un'attestazione ISEE aggiornata, senza cioè il genitore deceduto. In mancanza, le condizioni economico-patrimoniali del candidato saranno vagliate sulla base dell'anno d'imposta 2012. Nel caso in cui l'attestazione ISEE aggiornata riportasse un ISR nullo, il candidato è tenuto a richiedere comunque il rilascio dell'attestazione ISEE e ad autocertificare il proprio status di orfano (v. art. 14.6).

Art. 4.6 - Candidati figli di genitore single

I candidati figli di genitori single, ossia riconosciuti da un solo genitore e conviventi con esso, dovranno richiedere il rilascio dell'attestazione ISEE relativa ai redditi prodotti da tutti i componenti il nucleo familiare e autocertificare tale condizione nei modi e termini di cui al successivo art. 14.7.

In caso di redditi pari a zero, il candidato deve attenersi a quanto stabilito dai precedenti artt. 4.2 e 4.2.1.

Art. 4.7 - Candidati coniugati, separati o divorziati

Il candidato che abbia contratto matrimonio deve farsi rilasciare l'attestazione ISEE relativa ai redditi prodotti nel 2012 da tutti i componenti il nucleo familiare, formatosi in conseguenza del vincolo matrimoniale contratto.

In caso di redditi pari a zero, il candidato deve attenersi a quanto stabilito dai precedenti artt. 4.2 e 4.2.1.

In caso di separazione legale o divorzio, il candidato dovrà dichiarare in DSU, ai sensi dell'art. 47, comma 1, lett. i) del D.P.R. n. 917/1986, i redditi derivanti dall'assegno di mantenimento se ne ha diritto o, in assenza, dovrà attenersi a quanto stabilito dagli artt. 4.2 e 4.2.1 sopra richiamati.

In caso di separazione di fatto, i redditi del candidato e del coniuge vanno comunque sommati.

Le condizioni sopraindicate devono essere autocertificate, nei modi e termini di cui al successivo art. 14.8.

Art. 4.8 - Candidati con status di religioso in comunità

I candidati che rivestono lo status di "*religioso in comunità*" e che non siano "*autonomi*", nel senso di cui al precedente art. 4.3, devono richiedere il rilascio di un'attestazione ISEE riferita alla somma dei redditi prodotti dai componenti la Comunità in cui vivono ed ai relativi indicatori economici, così come risultano dal certificato di convivenza di cui al D.P.R. 30 maggio

1989, n. 223, rilasciato dal Comune competente per territorio.

La condizione soprindicata, deve essere autocertificata nei modi e termini di cui al successivo art. 14.9.

Nel caso in cui il candidato appartenga a comunità religiosa nella quale tutti i componenti hanno fatto voto di povertà, egli dovrà, a pena di **esclusione dal concorso**:

- a. richiedere comunque il rilascio dell'attestazione ISEE per l'anno 2012, sebbene a valore zero;
- b. autocertificare la condizione soprindicata nei modi e termini di cui al successivo art. 14.9.

Art. 4.9 - Candidati con status di rifugiato politico o apolide

La partecipazione degli studenti apolidi o rifugiati politici è consentita a pieno titolo, purché essi autocertifichino il loro status nei modi e termini di cui al successivo art. 14.10, **a pena di esclusione dal concorso**.

La valutazione delle condizioni economico-patrimoniali segue i criteri di cui all'art.4, limitatamente ai redditi ed al patrimonio in Italia, se esistenti.

Art. 4.10 - Candidati con cittadinanza di Paese UE (diverso dall'Italia) e di Paese "Non UE"

La condizione economica e patrimoniale di questi candidati, al fine della determinazione degli Indicatori ISEE e ISPE, viene valutata sulla base di apposita documentazione da esibire nei modi e termini di cui al successivo art. 14.11, a pena di **esclusione dal concorso**.

I candidati devono anche dichiarare i redditi ed i patrimoni eventualmente posseduti in Italia dal proprio nucleo familiare.

Art. 4.11 - Candidati dei Paesi stranieri particolarmente poveri o in via di sviluppo

Per gli studenti stranieri provenienti dai Paesi particolarmente poveri, in relazione anche alla presenza di un basso indicatore di sviluppo umano, il cui elenco è definito annualmente con decreto del Ministro (Decreto MIUR n. 118 del 19/02/2013), la valutazione della condizione economica è effettuata sulla base di una certificazione della Rappresentanza italiana nel Paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale, ai sensi dell'art.13, comma 5, del D.P.C.M. 9 aprile 2001.

Per il candidato di nazionalità estera proveniente da tali Paesi, la valutazione della condizione

economica e patrimoniale è effettuata sulla base di apposita certificazione da esibire nei modi e termini di cui al successivo art. 14.12.

ART. 5 - IMPORTO DELLA BORSA DI STUDIO. INCREMENTI – RIDUZIONI – CONGUAGLI

Art. 5.1 - Importo della borsa di studio in relazione al reddito

L'ammontare della borsa è fissato in:

- **€ 1.910,00** (millenovecentodieci/00) oltre un pasto giornaliero gratuito per studente "in sede";
- **€ 2.790,00** (duemilasettecentonovanta/00) per studente "pendolare";
- **€ 5.060,00** (cinquemilasesanta/00) per studente "fuori sede".

L'importo sopra riportato sarà integralmente corrisposto agli studenti la cui condizione economica sia inferiore o uguale ai due terzi dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) fissato in **€ 15.600,00** (quindicimilaseicento/00). Per valori superiori ai 2/3 l'importo della borsa viene ridotto nel modo seguente:

| ISEE | | IMPORTO DELLA BORSA IN EURO | | |
|----------------------|-------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|
| | | STUDENTE "FUORI SEDE" | STUDENTE "PENDOLARE" | STUDENTE "IN SEDE" |
| Minore o uguale a: | | Importo complessivo | Importo complessivo | Importo complessivo |
| 2/3 della soglia (*) | € 10.400,00 | € 5.060,00 | € 2.790,00 | € 1.910,00 |
| 7/9 della soglia (*) | € 12.200,00 | € 4.810,00 | € 2.610,00 | € 1.730,00 |
| 8/9 della soglia (*) | € 13.900,00 | € 4.560,00 | € 2.430,00 | € 1.550,00 |
| Reddito soglia (*) | € 15.600,00 | € 4.310,00 | € 2.250,00 | € 1.370,00 |

(*) arrotondamento alle centinaia

Art. 5.2 - Incrementi – riduzioni – conguagli

L'importo della borsa può essere:

- a. **incrementato del 100%**, nel caso in cui lo studente vincitore della borsa di studio abbia **una condizione di disabilità con invalidità non inferiore al 66%** e rientri in una delle categorie di cui alle Leggi n. 118/1971, n. 104/1992 e n. 53 dell'8 marzo 2000 e al D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151;
- b. **incrementato del 50%**, nel caso in cui l'assegnatario consegua il diploma di laurea e di laurea specialistica/magistrale **entro la durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici**. La verifica sarà fatta d'ufficio a chiusura della sessione straordinaria dell'a.a. 2013/2014. Le risultanze saranno rese note mediante pubblicazione sul sito istituzionale e l'importo eventualmente concesso sarà visualizzabile unicamente nel fascicolo elettronico

dello studente;

- c. **ridotto del 50%** nel caso in cui l'assegnatario sia iscritto all' "*ulteriore semestre*" (artt. 2.3, 8.5 e 8.6);
- d. **ridotto**, in relazione al livello di reddito di cui al precedente art. 5.1;
- e. **ridotto d'ufficio**, delle somme eventualmente dovute all'Azienda a qualsiasi titolo.

L'emissione dei mandati di pagamento sarà comunicata via web, via e-mail o SMS.

Ai fini dell'accredito dei benefici di cui al presente bando, il candidato idoneo e/o idoneo assegnatario è tenuto a comunicare, ai sensi della Legge del 26 aprile 2012, n. 44 di conversione del D.L. del 2 marzo 2012, n. 16, il codice IBAN di un conto corrente bancario o postale aperto in Italia o di altro strumento di pagamento elettronico prescelto (con associato codice IBAN) intestato a se stesso o cointestato su cui fare transitare gli eventuali pagamenti che verranno posti in essere in suo favore.

Le quote di borsa di studio inferiori a 1.000,00 euro potranno essere prelevate presso tutti gli sportelli operanti sul territorio nazionale dell'Istituto bancario Banco di Napoli presentando, di norma, il libretto universitario valido, un documento di riconoscimento e l'avviso di pagamento, se pervenuto.

Al momento del pagamento del saldo della quota di borsa di studio sarà operato il conguaglio tra quanto gli interessati hanno corrisposto per i servizi eventualmente fruiti e quanto in realtà devono corrispondere, in virtù della posizione conseguita nel concorso.

ART. 6 - STUDENTI "IN SEDE", "PENDOLARI" E "FUORI SEDE"

A seconda del luogo in cui risiede rispetto alla sede del corso frequentato, il candidato è considerato "in sede", "pendolare" o "fuori sede".

Per "sede del corso" si intende il Comune in cui il corso è svolto nella sua interezza e non limitatamente ad alcune lezioni.

Art. 6.1 - "In sede"

È definito "*in sede*" il candidato che frequenta un corso la cui sede è ubicata nel proprio Comune di residenza o nei Comuni con esso immediatamente confinanti. I candidati iscritti ad un corso telematico sono collocati tra gli studenti "*in sede*", qualunque sia il loro luogo di residenza.

Art. 6.2 - "Pendolare"

Il candidato è considerato "*pendolare*" se risiede in un Comune non immediatamente

confinante con quello in cui è ubicata la sede del proprio corso.

Vengono considerati "pendolari", ma senza attribuzione del relativo status, i candidati per i quali, in sede di graduatorie provvisorie, non sia ancora definita la sede del corso. Una volta definita tale sede, agli stessi verrà conferito lo status appropriato ("in sede" o "pendolare") sulla base della distanza tra la sede del corso così definita e la loro residenza. Sarà conferito, invece, lo status di "fuori sede" a coloro che siano in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo.

Art. 6.3 - "Fuori sede"

Il candidato è considerato "fuori sede" al verificarsi congiuntamente delle tre seguenti condizioni:

- a. frequenza di un corso di studi tenuto ad oltre 30 (trenta) chilometri di distanza dal proprio Comune di residenza o che, a prescindere dalla distanza chilometrica, risieda in una delle isole del Golfo di Napoli;
- b. alloggio nel Comune sede del corso o in località con esso confinante a titolo oneroso comprovato da un contratto di locazione ad uso abitativo della durata di almeno 10 mesi (dieci) nell'anno accademico 2013/2014, regolarmente registrato. Se il candidato ha stipulato un precedente contratto che scade nei mesi successivi alla data di scadenza del concorso potrà presentare un nuovo contratto o proroga dello stesso che, cumulato con il precedente, completi il periodo di 10 mesi nell'anno accademico 2013/2014. Si precisa che l'anno accademico inizia il 1° novembre 2013 di ogni anno solare e finisce il 31 ottobre dell'anno solare successivo;
- c. domicilio, di cui al punto b), eletto per almeno mesi 10 (dieci) nell'anno accademico 2013/2014.

Le condizioni sopraindicate devono essere autocertificate nei modi e termini di cui al successivo art. 14.13. In mancanza, l'opzione manifestata dal candidato nel modulo-domanda online sarà considerata nulla a tutti gli effetti e il candidato decadrà dal diritto di avvantaggiarsi dei benefici connessi allo status di "fuori sede", assumendo lo status di "pendolare".

Art. 6.3.1 - Studenti stranieri

Lo studente straniero (v. artt. 4.10 e 4.11) è considerato "fuori sede" indipendentemente dalla propria residenza in Italia.

Art. 6.3.2 - Candidati ospiti delle residenze universitarie

Gli studenti che al momento della pubblicazione del bando di concorso alloggiano nelle residenze universitarie sono considerati "fuori sede" se già riconosciuti tali per l'a.a. 2012/2013 e se nell'a.a. 2013/2014, risultando idonei al concorso, ne rimarranno ospiti per un periodo

complessivo di mesi 10 (dieci).

Ove costoro lasciassero anzitempo la residenza, per mantenere lo status di "fuori sede" dovranno dimostrare di aver preso alloggio all'esterno a titolo oneroso per il tempo necessario a completare il periodo di 10 mesi (artt. 6.3 e 14.13).

Per il vincitore di borsa di studio che è ammesso nella residenza nel corso dell'anno, il periodo di 10 mesi si completa sommando il tempo trascorso all'esterno in alloggio a titolo oneroso, da autocertificare secondo quanto disposto dall'art. 14.13, e i mesi di permanenza nella residenza. In ogni caso, il mancato completamento del periodo di mesi dieci comporta che il candidato perde lo status di "fuori sede" assumendo quello di "pendolare" e, per il periodo di fruizione del posto-letto, dovrà corrispondere, in fase di conguaglio, il costo del servizio così come meglio precisato nel successivo art. 10.3.

ART. 7 - STUDENTI IN CONDIZIONE DI DISABILITA' - CRITERI DIVERSIFICATI

Il presente articolo regola la partecipazione al concorso degli studenti che rientrano in una delle categorie di cui alla L. n. 118/1971, alle Leggi n. 104/1992 e n. 53 dell'8 marzo 2000 e al D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 e che siano disabili in misura non inferiore al 66 %, così come previsto dal D.P.C.M. 9 aprile 2001 e dalla Programmazione Regionale approvata con D.G.R. n. 184 del 18/06/2013.

Detta situazione va comprovata nei modi e termini di cui al successivo art. 14.14. In mancanza, i dati di merito saranno valutati secondo quanto esposto all'art. 2 e l'incremento della borsa previsto per tale condizione dall'art. 5.2 sub a non verrà corrisposto.

Art. 7.1 - Agevolazioni relative all'importo della borsa di studio

Per i candidati che risulteranno assegnatari di borsa è prevista l'assegnazione di una quota aggiuntiva pari al 100% di quella base spettante ai sensi del precedente art. 5.2 sub a.

Art. 7.2 - Precedenza nell'alloggio in caso di handicap motorio

Nell'assegnazione dei posti alloggio è data la precedenza agli studenti in condizione di handicap motorio con invalidità pari al 100%, a prescindere da ogni collocazione in graduatoria. La quota di borsa da "fuori sede" sarà comunque attribuita esclusivamente a coloro per i quali la distanza dal luogo di residenza è superiore ai 30 chilometri

Art. 7.3 - Requisiti di merito diversificati

Tali candidati fruiscono di un trattamento più vantaggioso per ciò che concerne il requisito di merito.

Infatti:

- a. A far data dall'anno di prima immatricolazione (vedi art. 2.1) e compreso il semestre al quale si iscrivono per l'a.a. 2013/2014, il conseguimento del beneficio è consentito:
 - per un periodo massimo di iscrizione di nove semestri, se iscritti a corsi di laurea triennale;
 - per un periodo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici più tre semestri, se iscritti a corsi di laurea a ciclo unico;
 - per un periodo di sette semestri, se iscritti a corsi di laurea specialistica/magistrale.
- b. Devono maturare entro il 10 agosto 2013, se iscritti ad anni successivi al primo, un numero di crediti formativi ridotto del 40% rispetto al numero prescritto dall'art. 2.3.
- c. Hanno diritto al saldo, a prescindere dal superamento dei 20 crediti entro il 10 agosto 2014 (art.10.6), se iscritti al primo anno dei corsi di laurea; inoltre, sono esonerati dalla restituzione dell'acconto ricevuto in caso di mancato superamento dei 20 crediti entro il 30 novembre 2014 (artt. 8.2 comma 4 e 16 f).

Art. 7.4 – Tassa regionale per il diritto allo studio universitario

Tali candidati sono esonerati totalmente dal pagamento di tasse e contributi universitari, ma sono tenuti al pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario (L.R. n. 21/2002).

ART. 8 - GRADUATORIE - COMPILAZIONE E PUBBLICAZIONE - RIPARTO FONDI

Art. 8.1 - Tipologia delle graduatorie

L'esito del concorso verrà definito attraverso la compilazione dei seguenti tre tipi di graduatorie:

- Graduatorie **Provvisorie**;
- Graduatorie **Definitive**;
- Graduatorie **Assestate**.

Ognuna delle predette Graduatorie è redatta secondo i criteri fissati ai successivi artt. 8.2, 8.4, 8.5 e 8.6 e distinta in:

- graduatoria unica riservata ai candidati **iscritti per la prima volta al primo anno**;
- graduatorie riservate ai candidati **iscritti ad anni successivi al primo**.

Le **graduatorie provvisorie** saranno elaborate tenendo conto dei dati prelevati dagli archivi dell'INPS e dell'Università.

Naturalmente l'inserimento nelle graduatorie provvisorie prima e definitive dopo, tiene conto

anche delle particolari condizioni in cui versa il candidato secondo quanto previsto dagli artt. 2.5, 4.2.1, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 6.3, 7, 10.5.

Nelle **graduatorie provvisorie** potranno tra l'altro essere inseriti:

- a. candidati con lo status di "**Idoneità condizionata alla regolarizzazione dell'iscrizione per l'a.a. 2013/2014 - art. 1 del bando**", che possono iscriversi entro il 31 dicembre 2013 o entro il 31 marzo 2014;
- b. candidati con lo status di "**Idoneità condizionata alla definizione del corso di studi frequentato per l'a.a. 2013/2014 - artt. 8.5 o 8.6 del bando**", che possono iscriversi entro il 31 marzo 2014 o ad un "ulteriore semestre" di un corso di laurea (triennale, specialistica/magistrale o a ciclo unico) o ad un "primo anno" di un corso di studi superiore;
- c. candidati con lo status di "**Idoneità condizionata alla rimozione dello status di iscritto sub-conditione dagli archivi universitari per l'a.a. 2013/2014 - art. 2.3 comma 1 del bando**", per i quali è previsto il soddisfacimento di obblighi formativi per l'iscrizione regolare all'anno di corso frequentato per l'a.a. 2013/2014.

Le **graduatorie definitive** saranno pubblicate al termine delle verifiche conseguenti all'inoltro di eventuali richieste di modifica dei dati delle graduatorie provvisorie (vedi art. 8.8). In dette graduatorie definitive, oltre ai candidati già inseriti con i diversi status di "**Idoneità condizionata**" di cui ai precedenti punti a), b) e c), potrebbero essere compresi anche:

- d. candidati provenienti da altri atenei la cui istanza sia pervenuta dopo la pubblicazione delle graduatorie provvisorie (v. art. 1.1 ultimo comma);
- e. candidati con lo status di "**Idoneità condizionata alla verifica dei dati di merito**"; si tratta di quei casi per i quali, senza che gli interessati ne abbiano fatto richiesta, l'Università ha variato i dati di merito causando una modifica in negativo della posizione in graduatoria di tali candidati.

Le verifiche per la rimozione delle diverse ipotesi di "*Idoneità condizionata*" saranno effettuate unicamente d'ufficio senza alcun ulteriore intervento dei candidati.

Al termine di tali verifiche le graduatorie definitive subiranno un primo assestamento; il secondo assestamento verrà effettuato al termine della verifica del requisito minimo di merito degli iscritti al primo anno.

Si perviene così alla pubblicazione delle **graduatorie assestate** così individuate:

1. graduatorie **assestate degli iscritti al primo anno e agli anni successivi al primo**, saranno pubblicate al termine delle operazioni di verifica per la rimozione delle diverse ipotesi di "*Idoneità condizionata*" o di eventuali variazioni relative ai requisiti di merito accertate con l'Ateneo in fase successiva alla pubblicazione delle graduatorie definitive;

2. **La seconda graduatoria assestata degli iscritti al primo anno** sarà pubblicata al termine delle operazioni di verifica del conseguimento dei 20 crediti entro il 30 novembre 2014.

Art. 8.2 - Graduatoria unica riservata a studenti iscritti per la prima volta al primo anno di tutti i corsi di studio

Ogni tipo di graduatoria (art. 8.1) relativa agli studenti **iscritti al primo anno** comprenderà gli studenti di tutti i corsi di laurea triennale, di laurea a ciclo unico, di laurea specialistica/magistrale e di dottorato di ricerca ed è ordinata in modo crescente sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) di cui all'art. 4.

In caso di parità dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), la precedenza sarà data al candidato più giovane di età.

Nella graduatoria unica sarà assicurata almeno una borsa di studio per ognuno dei tre tipi di corso, "A", "B" e "C" (v. art. 2.1).

Per non passare dalla posizione di "idoneo" a quella di "escluso", gli studenti iscritti al primo anno di un corso di "tipo A" o di "tipo B" devono conseguire n. **20 crediti** entro il **30 novembre 2014**. Nel caso l'esame fosse composto da più moduli, il calcolo dei n. 20 crediti include quelli relativi ad esami per i quali vi sia stato il superamento di tutti i moduli in cui gli stessi si articolano. Per gli studenti iscritti al primo anno di un corso di "tipo B", il calcolo dei n. 20 crediti non include quelli che vengono eventualmente utilizzati per colmare debiti formativi sussistenti all'atto dell'iscrizione al corso di laurea specialistica/magistrale, qualunque sia la data di conseguimento degli stessi.

Art. 8.3 - Indice di merito

L'elemento che determina la posizione in graduatoria dei candidati iscritti ad anni successivi al primo (vedi art. 8.4) è l'indice di merito (**IM**), che viene calcolato con la seguente formula:

$$IM = \{[(NC-NCD):(NCT-NCD)] + [(VM-(K \times 12)-18):12]\} + 2$$

dove:

NC = numero dei crediti conseguiti **entro il 10 agosto 2013**;

NCD = numero dei crediti dovuti ai sensi art. 2 del presente Bando;

NCT = numero dei crediti previsti nel piano di studi statutario;

VM = votazione media riportata negli esami superati così come comunicata dagli Uffici universitari;

K = coefficiente che assume valore **1** per gli studenti che usufruiscono di "bonus" e valore **0** per quelli che non ne usufruiscono.

I crediti attribuiti a titolo di "bonus" (v. art. 3) non vanno compresi nel novero dei crediti indicati come "NC".

Art. 8.4 - Graduatorie riservate agli studenti iscritti ad anni successivi al primo suddivise per corsi di laurea ed anno di immatricolazione

Le graduatorie dei candidati iscritti ad anni successivi al primo saranno compilate raggruppando i candidati per anno di prima immatricolazione e per corso di laurea. In ognuno di questi raggruppamenti (anche "aggregazioni") i candidati saranno collocati in ordine di indice di merito decrescente (v. art. 8.3) e di numero crescente di "bonus" assegnato (v. art. 3).

Nelle graduatorie, in caso di parità di indice di merito, si darà la precedenza, nell'ordine:
 alla condizione economica riferita all'ISEE del nucleo familiare, in ordine crescente;
 agli assegnatari al concorso per l'anno 2012/2013;
 agli idonei non assegnatari al concorso per l'anno 2012/2013;
 al più giovane di età.

I candidati che risulteranno idonei per effetto dei "bonus" loro assegnati, saranno collocati in graduatoria in posizione successiva a quella dei colleghi che non hanno fruito di crediti a titolo di "bonus".

Esempio:

| RAGGRUPPAMENTO ("AGGREGAZIONE") ANNO IMMATRICOLAZIONE 2011 CORSO DI LAUREA IN "SCIENZE GIURIDICHE" | | | |
|--|---------------------------------|------------------------------------|--------------|
| <i>Candidato</i> | <i>Posizione in graduatoria</i> | <i>Indice di merito conseguito</i> | <i>Bonus</i> |
| Tizio | 1° | 3,000 | 0 |
| Caio | 2° | 2,000 | 0 |
| Mevio | 3° | 2,000 | 1 |
| Sempronio | 4° | 2,000 | 3 |
| Tullio | 5° | 1,800 | 0 |

Art. 8.5 - Candidati iscritti ad "ulteriore semestre" di laurea triennale o immatricolandi a laurea specialistica/magistrale

I candidati che hanno facoltà di rinviare l'iscrizione all'a.a. 2013/2014 in quanto potrebbero iscriversi all'"*ulteriore semestre*" di un corso di laurea triennale o, alternativamente, al primo anno di un corso di laurea specialistica/magistrale, saranno inseriti con lo status di "**Idoneità condizionata alla definizione del corso di studi frequentato per l'a.a. 2013/2014**" nella graduatoria unica degli "**iscritti al primo anno**" solo a condizione che risultino idonei nelle graduatorie degli "**iscritti agli anni successivi al primo**".

Detti candidati, entro la sessione straordinaria dell'a.a. 2012/2013:

1. potrebbero essersi laureati senza iscriversi ad un corso di laurea specialistica/magistrale per l'a.a. 2013/2014; essi vengono esclusi dal concorso a tutti gli effetti di legge in quanto non hanno diritto a concorrere all'assegnazione delle borse di studio per l'a.a. 2013/2014;
2. potrebbero essersi laureati e aver deciso di proseguire negli studi per cui devono, a pena di esclusione dal concorso, regolarizzare l'iscrizione al corso di laurea specialistica/magistrale per l'a.a. 2013/2014 entro il 31 marzo 2014. Gli Uffici accerteranno in automatico l'avvenuta iscrizione ad un corso di laurea specialistica/magistrale e provvederanno a cancellare il nominativo del candidato dalla graduatoria degli iscritti ad anni successivi al primo, lasciandolo esclusivamente nella graduatoria unica degli idonei "iscritti al primo anno". Questi candidati, qualora risultassero assegnatari sulla base dei dati indicati nel "riparto" (art. 8.9), potranno ricevere immediatamente anche l'acconto della borsa (vedi art. 10.6);
3. potrebbero non essersi laureati e aver deciso di proseguire il corso di laurea triennale per cui essi **devono, a pena di esclusione dal concorso, regolarizzare l'iscrizione ad "ulteriore semestre" per l'a.a. 2013/2014 entro il 31 marzo 2014**. Gli Uffici, dopo aver verificato in automatico che l'iscrizione risulta regolarmente registrata negli archivi universitari, provvederanno, in sede di assestamento delle graduatorie (v. art. 8.7 comma 4), a cancellare il nominativo del candidato dalla graduatoria unica degli idonei iscritti al primo anno lasciandolo esclusivamente nella graduatoria degli "**iscritti ad anni successivi al primo**". Una volta effettuati tali controlli, l'Ufficio provvederà, inoltre, a corrispondere le quote spettanti ai candidati assegnatari sulla base dei dati indicati nel "riparto" (art. 8.9).

I candidati "**iscritti ad anni successivi al primo**" che, in quanto iscritti ad un numero di semestri superiore alla durata legale del corso più uno ("*nono semestre*" o più) a far data dall'anno di prima immatricolazione e a tutto il **2013/2014**, o che non abbiano ancora conseguito il numero di crediti previsti dal precedente articolo 2.3, possono chiedere, a **pena**

di esclusione dal vantaggio previsto e dal concorso, l'inserimento nella graduatoria degli **"iscritti al primo anno"**, avvalendosi (v. art. 8.8) dell'apposito modello on-line.

Art. 8.6 - Candidati iscritti ad "ulteriore semestre" di laurea specialistica/magistrale e laurea a ciclo unico

I candidati iscritti all'"*ulteriore semestre*" dei corsi di laurea specialistica/magistrale e dei corsi di laurea a ciclo unico che hanno intenzione di iscriversi ad un corso di tipo "C" (art. 2.1) dovranno indicarlo esplicitamente nel modulo-domanda online per essere inseriti anche nella graduatoria degli iscritti al primo anno del predetto corso. Gli stessi saranno inseriti nella graduatoria degli iscritti ad anni successivo al primo con lo status di **"Idoneità condizionata alla definizione del corso di studi frequentato per l'a.a. 2013/2014"**.

Detti candidati, entro la sessione straordinaria dell'a.a. 2012/2013:

1. potrebbero essersi laureati senza iscriversi ad un corso di tipo "C" (art. 2.1); essi **vengono esclusi dal concorso a tutti gli effetti di legge in quanto non hanno diritto a concorrere all'assegnazione delle borse di studio per l'a.a. 2013/2014;**
2. potrebbero non essersi laureati per cui essi **devono, a pena di esclusione dal concorso, regolarizzare l'iscrizione ad "ulteriore semestre" per l'a.a. 2013/2014 entro il 31 marzo 2014.** Gli Uffici, dopo aver verificato in automatico che l'iscrizione risulta regolarmente registrata negli archivi universitari, provvederanno a rimuovere lo status di "Idoneità condizionata" ed a corrispondere le quote spettanti ai candidati assegnatari sulla base dei dati indicati nel "riparto" (art. 8.8).

I candidati **"iscritti ad anni successivi al primo"** che, in quanto iscritti ad un numero di semestri superiore alla durata legale del corso più uno a far data dall'anno di prima immatricolazione e a tutto il 2013/2014, o che non abbiano ancora conseguito il numero di crediti previsti dal precedente articolo 2.3, possono chiedere, a **pena di esclusione** dal vantaggio previsto e dal concorso, l'inserimento nella graduatoria degli **"iscritti al primo anno"**, avvalendosi (v. art. 8.8) dell'apposito modello on-line.

Art. 8.7 - Pubblicazione delle graduatorie

Le graduatorie saranno pubblicate esclusivamente sul sito www.adisufederico2.it (vedi art. 1.5) secondo scadenze diversificate.

Le graduatorie **provvisorie** saranno pubblicate entro il 31 ottobre 2013.

Le graduatorie **definitive** saranno pubblicate entro il 6 dicembre 2013.

Le graduatorie **asestate** degli iscritti al primo anno e agli anni successivi al primo saranno pubblicate presumibilmente entro il 31/05/2014.

La seconda graduatoria assestata degli iscritti al primo anno sarà pubblicata presumibilmente entro il 31/03/2015.

Le graduatorie provvisorie potranno subire fino alla pubblicazione di quelle definitive variazioni conseguenti a procedimenti dei dati in autotutela che saranno comunicate ai candidati interessati mediante il fascicolo elettronico.

Le graduatorie **asestate degli iscritti al primo anno** e agli **anni successivi al primo**, saranno pubblicate al termine delle operazioni di verifica per la rimozione delle diverse ipotesi di "Idoneità condizionata" o di eventuali variazioni relative ai requisiti di merito accertate con l'Ateneo in fase successiva alla pubblicazione delle graduatorie definitive.

La seconda **graduatoria assestata degli iscritti al primo anno** sarà pubblicata al termine delle operazioni di verifica del conseguimento dei 20 crediti entro il 30 novembre 2014.

N.B. Alle procedura in esame non si applica l'art.10bis, ultimo periodo, della Legge n. 241 del 1990 secondo la quale le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure d'ufficio e a quelle concorsuali. E' infatti principio consolidato come i procedimenti concorsuali siano ad iniziativa officiosa, mediante pubblicazione di bando od avviso che ha natura di atto amministrativo a rilevanza esterna con valore assimilabile all'invitatio ad offerendum, aperto alla presentazione di domande che hanno consistenza tutt'al più di proposte contrattuali irrevocabili ex art 1329 c.c. condizionate dall'accettazione da parte della PA, giammai di iniziativa di un procedimento già avviato con la pubblicazione della lex specialis.

Art. 8.8 - Rettifiche dei dati utilizzati per le graduatorie provvisorie

Dopo la pubblicazione delle graduatorie provvisorie, il candidato ha facoltà di richiedere all'Università e all'INPS la rettifica dei dati di loro competenza, e di richiedere all'Azienda la modifica dei dati inseriti nel modulo-domanda online di partecipazione al concorso e/o il riesame della documentazione già esibita.

Le richieste di rettifica vanno effettuate accedendo al modulo-domanda online e confermate **entro e non oltre le ore 12.00** del **decimo giorno successivo alla pubblicazione delle graduatorie provvisorie, a pena di inammissibilità**.

La scheda personale delle graduatorie provvisorie comprenderà i motivi di esclusione, nonché le indicazioni di massima utili per la richiesta di rettifica dei dati errati.

L'Azienda non assume alcuna responsabilità per le domande di rettifica che non

perverranno nei termini, per motivi tecnici non imputabili al sistema informativo dell'Azienda. **Per evitare di incorrere in possibili intralci dovuti a sovraccarico delle linee, si consiglia di non attendere il giorno della scadenza per l'invio delle domande di rettifica.**

Art. 8.9 - Riparto dei fondi e redistribuzione

Gli assegnatari, a favore dei quali verrà disposto il pagamento delle rispettive quote spettanti delle borse di studio, saranno resi noti in sede di pubblicazione della graduatoria definitiva, tenuto conto dei fondi assegnati, in rapporto agli iscritti all'Università "Federico II" per ogni anno di immatricolazione e per ciascun corso di laurea alla data del 31/03/2013.

L'operazione di **riparto** garantirà l'assegnazione di almeno una borsa di studio per ogni "aggregazione" (v. art. 8.4).

Se dall'operazione di riparto iniziale dovessero avanzare somme che, per la loro esiguità, non consentono di erogare un'ulteriore borsa di studio all'interno di ciascuna aggregazione, queste saranno cumulate e ridistribuite ai candidati idonei non assegnatari degli anni successivi al primo, appartenenti allo stesso corso di laurea. Nell'assegnazione si darà precedenza ai candidati aventi anno di iscrizione più lontano nel tempo. Nel caso dovessero residuare ulteriori fondi, gli stessi saranno assegnati, nell'ordine:

- a. ai candidati idonei non assegnatari di tutte le graduatorie degli anni successivi al primo dei corsi di tipo "C", ordinati per anno di prima iscrizione (dal più lontano in avanti) e per indice di reddito crescente;
- b. ai candidati idonei non assegnatari di tutte le graduatorie degli anni successivi al primo dei corsi di tipo "A" e "B", ordinati per numero decrescente di anni di permanenza all'università dall'anno di prima immatricolazione assoluta, compreso l'a.a. 2013/2014, e per indice di merito decrescente.

Esempio 1: uno studente iscritto dall'a.a. 2009/2010 ad un corso di laurea a ciclo unico (corso di tipo A) apparterrà allo stesso gruppo di uno studente iscritto dall'a.a. 2012/2013 ad un corso di una laurea specialistica/magistrale (corso di tipo B), avendo entrambi una durata totale di permanenza all'università pari a 5 anni.

- c. Oltre all'operazione di riparto, relativamente alle somme recuperate dall'Adisu a vario titolo, è prevista un'operazione di redistribuzione come di seguito chiarito:
 - c.1 le somme che si rendono disponibili per effetto della revoca dell'assegnazione di quote di borse di studio, non ancora corrisposte, ai candidati assegnatari iscritti al primo anno che non hanno conseguito entro il 10 agosto 2014 e entro il 30 novembre 2014 (ex art. 6, comma 1, del DPCM 9 aprile 2001) n. 20 crediti per i corsi organizzati in più periodi

didattici (quadrimestri, semestri o moduli) e n. 10 crediti per gli altri corsi (art. 10.6), saranno attribuite agli studenti che, nella graduatoria assestata degli iscritti al primo anno (vedi art. 8.1), occupano posizioni immediatamente successive;

c.2 le somme che si rendono disponibili per la mancata corresponsione della tassa regionale ai candidati idonei assegnatari e non assegnatari iscritti al primo anno che non hanno conseguito entro il 30 novembre 2014 (ex art. 6, comma 1, del DPCM 9 aprile 2001) n. 20 crediti per i corsi organizzati in più periodi didattici (quadrimestri, semestri o moduli) e n. 10 crediti per gli altri corsi (art. 10.6), saranno corrisposte agli studenti che nella graduatoria assestata degli iscritti al primo anno (vedi art. 8.1) occupano posizioni immediatamente successive.

ART. 9 - RICORSI

Avverso le graduatorie definitive gli interessati potranno ricorrere al TAR Campania entro gg. 60 (sessanta) dalla data di pubblicazione delle stesse (vedi art. 8.7).

Avverso le graduatorie assestate i candidati di cui all'art. 8.1 lett. d) ed e) potranno ricorrere al TAR Campania entro gg. 60 (sessanta) dalla data di pubblicazione delle stesse (vedi art. 8.7).

A tal fine la pubblicazione degli atti e delle relative graduatorie sul sito web fa prova della piena conoscenza degli stessi atti ai sensi degli artt. 21bis, comma 1, della Legge 241/1990, e artt. 29 e 41 comma 2 del D.Lgs. n. 104/2010.

ART. 10 - FRUIZIONE DELLE BORSE DI STUDIO

Art. 10.1 - Assegnatari delle borse di studio

Per i candidati risultati **assegnatari di borsa di studio (o anche vincitori)**, coloro cioè la cui posizione in graduatoria rientra all'interno del numero di borse di studio ripartite sulla base dei fondi a disposizione (art. 8.9), si prevede:

- a. l'assegnazione di una somma in denaro nei limiti indicati al precedente art. 5;
- b. l'assegnazione di un posto-alloggio nelle residenze universitarie, se disponibile (vedi art. 10.3);
- c. l'accesso al servizio ristorazione (vedi art. 10.4);
- d. l'assegnazione di un contributo per mobilità internazionale, se richiesto (vedi art. 10.5);
- e. il rimborso da parte dell'Università delle tasse universitarie e dei contributi eventualmente versati, ai sensi dell'art. 5, comma 20 L. n. 537/1993 (vedi art. 13);
- f. il rimborso da parte dell'Azienda della tassa regionale introdotta dalla L. n. 549/1995 (tale operazione contabile viene effettuata d'ufficio secondo i criteri stabiliti al successivo art. 13).

I benefici di cui ai precedenti punti a), b) e d) saranno attribuiti secondo l'ordine decrescente di

posizione in graduatoria.

Art. 10.2 - Non Assegnatari delle borse di studio

Per i candidati che risulteranno idonei, ma non assegnatari della borsa per mancanza di fondi, è previsto:

- a. il rimborso da parte dell'Università delle tasse universitarie e dei contributi eventualmente versati, ai sensi dell'art. 5, comma 20 L. n. 537/1993;
- b. il rimborso da parte dell'Azienda della tassa regionale introdotta dalla L. n. 549/1995 (tale operazione contabile viene effettuata d'ufficio secondo i criteri stabiliti al successivo art. 13);
- c. l'ammissione al servizio alloggio, nei limiti delle disponibilità (vedi art. 10.3);
- d. l'accesso al servizio ristorazione (vedi art. 10.4).

Art. 10.3 - Servizio alloggio e relativi costi

L'Azienda offre agli studenti dell'Università Federico II la possibilità di alloggiare presso una delle due Residenze universitarie di Napoli:

- Residenza universitaria "T. De Amicis" : via T. De Amicis, 11 – Napoli;
- Residenza universitaria "A. Paoletta": via Tansillo, 28 – Napoli.

Il candidato idoneo alla borsa di studio, se "fuori sede" (art. 6.3), può fruire di posto-alloggio, nei limiti della disponibilità, facendone richiesta nel modulo-domanda online, ai seguenti costi e condizioni:

- **€ 2.600,00** (duemilaseicento/00) annui o frazioni mensili per posti corrispondenti allo standard ottimale offerto (es. stanza singola con servizi in struttura residenziale ubicata a distanza adeguata dalla sede universitaria);
- **€ 1.600,00** (milleseicento/00) annui o frazioni mensili per posti non rientranti nello standard ottimale offerto (es. stanza a due posti, stanza senza servizi in camera o stanza in struttura residenziale ubicata distante dalla sede universitaria).

Successivamente alla pubblicazione delle graduatorie provvisorie, si procederà all'assegnazione dei posti-letto.

I posti-letto saranno assegnati in via prioritaria:

- a. agli studenti in condizione di handicap motorio con invalidità pari al 100%, a prescindere da ogni collocazione in graduatoria e dalla distanza del luogo di residenza;
- b. agli studenti che ne siano stati fruitori per l'a.a. 2012/2013, purché siano in possesso dei requisiti di merito e di regolarità accademica previsti dal presente Bando per la concessione della Borsa di Studio. **Tali studenti devono essere tassativamente in regola con il pagamento delle rette e senza altre pendenze amministrative con l'Ente** (compresi i

danni collettivi o singoli verificatisi nelle strutture abitative negli aa.aa. precedenti).

I posti-letto residuali saranno assegnati dando precedenza agli studenti del primo anno che ne faranno richiesta nel modulo-domanda online, in qualità di "potenziali assegnatari di borsa di studio". La posizione sarà determinata in modo crescente sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) di cui all'art.8.4 del presente Bando.

Ulteriori posti-letto saranno assegnati agli studenti iscritti ad anni successivi al primo che ne faranno richiesta nel modulo-domanda online, in qualità di "potenziali assegnatari di borsa di studio". La posizione sarà determinata secondo l'ordine decrescente del punteggio di merito all'interno di ciascuna aggregazione, come previsto dall'art. 8.4, comma 1 del presente Bando.

La condizione di "potenziale assegnatario di borsa di studio" sarà rimossa a seguito di pubblicazione delle graduatorie definitive, nelle quali il candidato acquisirà lo status di idoneo o di idoneo assegnatario.

Sono, altresì, riservati posti alloggio, per una quota del 10% del totale, a studenti che si iscrivono a corsi di laurea inter-ateneo o altri corsi o progetti universitari ritenuti strategici da parte dell'Università.

Per i posti alloggio eventualmente rimanenti, a seguito delle assegnazioni secondo le procedure sopra descritte, l'Azienda si riserverà di decidere in merito al loro utilizzo, in coerenza con quanto previsto dalle normative vigenti sul diritto allo studio.

La comunicazione di assegnazione in Residenza avverrà attraverso il fascicolo elettronico e a mezzo email.

I potenziali aventi diritto al posto letto che ne faranno richiesta nel modulo-domanda online, saranno chiamati, a sottoscriverne l'accettazione presso la Residenza a cui saranno assegnati, tenendo conto anche della preferenza espressa nel modulo-domanda, ed entro la data indicata nella comunicazione, a pena di decadenza dal beneficio.

L'ammissione alle residenze è subordinata alla sottoscrizione della dichiarazione di accettazione del beneficio e delle norme regolamentari vigenti all'interno della struttura. La contravvenzione a queste ultime prevede l'applicazione delle sanzioni previste dal regolamento delle Residenze.

Il costo del servizio per gli eventuali ospiti ammessi in via temporanea nelle residenze è pari a quello corrisposto dagli ospiti vincitori del concorso, salvo diverse disposizioni da parte dell'Azienda.

Le residenze resteranno chiuse nei periodi di interruzione dell'attività didattica durante i quali lo studente dovrà lasciare la stanza libera, secondo le modalità previste dal regolamento delle

residenze.

Lo studente è tenuto a liberare la stanza anche nel caso partecipi a progetti di mobilità internazionale. A conclusione del suo corso di studi all'estero, l'Amministrazione valuterà l'ipotesi di riassegnargli il posto-letto, se ed in quanto richiesto dall'interessato.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare l'assegnazione del posto-letto se l'utilizzazione del servizio da parte dell'ospite non risulterà rispondente alle esigenze di frequenza del corso di studi come definite dall'Azienda.

Il costo del servizio alloggio dovrà essere versato mensilmente, **entro il giorno 5 di ogni mese** dagli ospiti delle strutture abitative, secondo le modalità previste dal regolamento interno delle Residenze, **pena la revoca del beneficio ad usufruire del posto alloggio**. Fanno eccezione i candidati risultati "fuori sede" assegnatari ed iscritti ad anni successivi al primo, ai quali l'importo del servizio verrà detratto dalla quota di borsa di studio in sede di conguaglio.

I candidati che saranno collocati nelle graduatorie definitive degli **anni successivi al primo** in una delle condizioni di "Idoneità condizionata" (art. 8.1), corrisponderanno la retta mensile per il servizio alloggio fino al momento della rimozione della suddetta condizione.

A seguito di rimozione di suddette idoneità condizionate:

1. al candidato che risulterà idoneo assegnatario di borsa di studio, le rette corrisposte saranno rimborsate al momento dell'operazione di saldo di borsa di studio (art.13);
2. il candidato che risulterà idoneo non assegnatario di borsa di studio, potrà continuare a usufruire del servizio alloggio gratuitamente e le rette corrisposte saranno rimborsate al momento dell'operazione di saldo di borsa di studio (art.13);
3. il candidato che risulterà escluso nelle graduatorie definitive di borsa di studio, perderà il diritto al beneficio e dovrà lasciare la Residenza. Qualora il candidato voglia continuare a rimanere in residenza, dovrà farne esplicita richiesta all'Azienda che si riserverà di decidere in merito, sulla base della eventuale disponibilità di posti-letto non assegnati agli aventi diritto e, in caso di autorizzazione, sarà tenuto al versamento della retta mensile con le modalità sopra descritte.

I candidati risultati "fuori sede" assegnatari iscritti al **primo anno** sono tenuti al versamento della retta mensile fino a comunicazione di sospensione da parte dell'Azienda, che avverrà a seguito di conclusione delle procedure di accertamento sul requisito di merito, come previsto dal bando.

Art. 10.4 - Servizio ristorazione e relativi costi – Rimborso dei costi sostenuti

Gli studenti assegnatari e idonei non assegnatari di borse di studio possono godere, nei limiti delle norme del presente bando e successivamente alla pubblicazione della graduatoria

definitiva, del servizio ristorazione che viene garantito a mezzo di esercizi pubblici convenzionati.

Per gli **studenti del primo anno idonei ma non assegnatari**, in sede, fuori sede o pendolari che siano, il servizio ristorazione è fruibile alla tariffa minima, pari a € 2,00 per un pasto tradizionale completo e a € 1,50 per un pasto alternativo (fast-food, cestino o similari).

Per gli **studenti iscritti ad anni successivi al primo idonei ma non assegnatari**, in sede, fuori sede o pendolari che siano, il servizio è del tutto gratuito.

Per tutti gli **studenti assegnatari** di borsa di studio, sia che siano iscritti al **primo anno** sia che siano iscritti ad **anni successivi al primo**, il servizio è gratuito se studenti "in sede" ed è a pagamento, alla tariffa minima sopra indicata, se "pendolari" o "fuori sede".

I candidati sono tenuti a corrispondere la tariffa massima, pari a € 3,00, per un pasto tradizionale completo e a € 2,50 per un pasto alternativo (fast-food, cestino o similari), fino alla pubblicazione della graduatoria definitiva.

Gli studenti che saranno collocati nelle graduatorie definitive degli anni successivi al primo in una delle condizioni di "Idoneità condizionata" (art. 8.1), corrisponderanno la tariffa massima per il servizio ristorazione fino al momento della rimozione della suddetta condizione. La differenza tra quanto corrisposto fino a tale data e quanto dovuto a seguito della rimozione, sarà rimborsata al momento dell'operazione di rimborso della tassa regionale (art. 13).

Art. 10.5 - Contributi per mobilità internazionale

Il contributo integrativo per la partecipazione a progetti di mobilità internazionale promossi dall'Unione Europea o da accordi bilaterali non comunitari, sarà concesso ai vincitori della borsa di studio di cui al presente bando, per una sola volta per ciascun corso, per l'importo unitario di € 500,00 (cinquecento/00) su base mensile per la durata del periodo di permanenza all'estero, fino ad un massimo di 10 mesi.

La somma ottenuta quale contributo per mobilità internazionale è cumulabile con la somma spettante quale borsa di studio in contanti e/o servizi. I contributi per la realizzazione di progetti di mobilità internazionale sono incompatibili con ogni altra contribuzione concessa allo stesso titolo da Enti pubblici o privati. All'importo suddetto va sommato il rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno, pari a € 100,00 (cento/00) per i paesi europei ed a € 500,00 (cinquecento/00) per i paesi extraeuropei, e detratta la somma corrispondente alla borsa attribuita dalle singole Università a valere sui fondi dell'Unione Europea o su accordo bilaterale anche non comunitario.

L'Azienda, ai fini dell'accertamento sul merito conseguito per i progetti di mobilità internazionale, richiederà d'ufficio all'Università la documentazione necessaria. Le risultanze saranno rese note mediante pubblicazione sul sito istituzionale e l'importo eventualmente concesso sarà visualizzabile unicamente nel fascicolo elettronico dello studente. Qualora l'accertamento abbia esito negativo il contributo integrativo richiesto non sarà corrisposto da parte dell'Azienda.

Art. 10.6 - Pagamento dell'anticipo e del saldo della borsa di studio

Successivamente alla pubblicazione delle graduatorie definitive, saranno erogati **a tutti gli idonei assegnatari non sospesi** anticipi di quote di borsa di studio entro il 31 dicembre 2013, **se ed in quanto vi sia disponibilità di cassa, autorizzata a tal fine dal Consiglio di Amministrazione.**

Tutti i candidati dovranno trasmettere **entro il 6.12.2013**, copia del documento di identità, o equipollente ex art. 35, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000, in corso di validità, accedendo con le proprie credenziali rilasciate in fase di accreditamento dalla procedura telematica e allegando nell'apposita sezione il detto documento debitamente firmato e scannerizzato.

A tal fine i candidati che, a seguito di pubblicazione delle graduatorie definitive risulteranno idonei assegnatari e idonei non assegnatari, potranno accedere alla erogazione dei benefici, solo ed esclusivamente nel caso in cui abbiano trasmesso entro la detta data il documento di cui sopra. Per coloro i quali non avranno fatto pervenire all'Azienda la suddetta documentazione, le liquidazioni saranno sospese fino a regolarizzazione.

Per i candidati che si trovano in status di "**Idoneità condizionata**" (vedi art. 8.1 lett. a., b., c.) è previsto il blocco della corresponsione di ogni acconto, attesa la temporaneità della collocazione in graduatoria definitiva.

Le somme di eventuale spettanza saranno loro erogate solo dopo che lo status di "Idoneità condizionata" verrà rimosso con esito positivo, secondo i dati di merito comunicati dall'Università.

Per i candidati risultati idonei assegnatari nelle graduatorie degli anni successivi al primo, alloggiati nelle Residenze dell'Azienda, per i quali l'importo dovuto per la fruizione del servizio alloggio supera il 50% dell'importo della borsa assegnata, è previsto il blocco della corresponsione di ogni acconto fino al pagamento dei saldi.

Per i candidati risultati idonei assegnatari di quote di borsa di studio superiori a 1.000,00 euro che non hanno provveduto, ai sensi della Legge del 26 aprile 2012, n. 44 di conversione del

D.L. del 2 marzo 2012, n. 16, a trasmettere mediante apposita procedura telematica il codice IBAN di un conto corrente bancario o postale aperto in Italia o di altro strumento di pagamento elettronico prescelto (con associato codice IBAN) intestato a se stesso o cointestato, le liquidazioni saranno sospese fino a regolarizzazione.

Per maturare il diritto al saldo della borsa di studio, gli studenti **assegnatari del primo anno** di un corso di "tipo A" o di "tipo B", devono conseguire entro il **10 agosto 2014** (ex art. 6, comma 1, del D.P.C.M. 9 aprile 2001) n. 20 crediti per i corsi organizzati in più periodi didattici (quadrimestri, semestri o moduli) o n. 10 crediti per gli altri corsi. Per gli studenti iscritti al primo anno di un corso di "tipo B", il calcolo dei n. 20 crediti non include quelli che vengono eventualmente utilizzati per colmare debiti formativi sussistenti all'atto dell'iscrizione al corso di laurea specialistica/magistrale, qualunque sia la data di conseguimento degli stessi.

Il pagamento del saldo avverrà se ed in quanto vi sia disponibilità di cassa, autorizzata a tal fine dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 11 - RIMBORSO DELLE QUOTE NON SPETTANTI

Il rimborso delle somme non spettanti da parte dei candidati dovrà avvenire nei modi e termini che saranno indicati dall'Azienda mediante apposite comunicazioni.

La rateizzazione, prevista esclusivamente per gli studenti del primo anno (v. art. 8.2), non può superare i mesi 12 (dodici).

La restituzione dovrà essere effettuata in un'unica soluzione, gravata delle sanzioni di cui all'art. 10 del D.Lgs. 29/03/2012, n. 68, nel caso di dichiarazioni false o mendaci, oltre al deferimento degli interessati all'Autorità Giudiziaria.

ART. 12 – ACCERTAMENTI ECONOMICO PATRIMONIALI

L'Azienda provvederà al controllo della veridicità delle dichiarazioni prodotte dai beneficiari degli interventi, svolgendo le verifiche necessarie, avvalendosi della normativa vigente ed in particolare dell'art. 10 commi 1 e 2 del D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68.

L'Azienda procederà allo scambio di informazioni con gli Organi e le Amministrazioni competenti.

L'Azienda si riserva la facoltà di richiedere, ai sensi dell'art. 4, comma 10, del D.P.C.M. 9 aprile 2001, idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità.

In caso di accertamenti di dichiarazioni non veritiere si applicheranno le sanzioni previste

dall'art. 10 comma 3 del già citato D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68 consistenti nel pagamento di una somma d'importo triplo rispetto a quella percepita se il candidato è risultato idoneo assegnatario o al valore dei servizi indebitamente fruiti se il candidato è risultato idoneo non assegnatario, oltre alla perdita del diritto ad ottenere altre erogazioni per la durata del corso degli studi e alla revoca delle somme già eventualmente fruite, fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 38, comma 3, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n.78, convertito con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n.122, nonché delle norme penali per i fatti costituenti reato.

L'Amministrazione effettuerà i controlli del merito e del reddito avvalendosi dei dati delle Istituzioni universitarie, delle Agenzie delle Entrate e dell'INPS. **Inoltre opererà i controlli con l'ausilio della Guardia di Finanza** per le verifiche istruttorie, riservandosi la facoltà di sospendere pagamenti a qualsiasi titolo nel caso dovesse ritenere necessari approfondimenti delle autocertificazioni.

L'Azienda segnalerà all'Autorità Giudiziaria le pratiche contenenti dati contrastanti rispetto al requisito del reddito.

Gli elenchi dei beneficiari degli interventi saranno, comunque, inviati all'Amministrazione finanziaria, così come imposto dall'art. 10, comma 2 del D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68.

ART. 13 - TASSE REGIONALI E UNIVERSITARIE - RIMBORSO

I candidati idonei assegnatari e idonei non assegnatari, iscritti al "primo anno" dei corsi di laurea triennale, laurea specialistica/magistrale e laurea a ciclo unico, riceveranno il rimborso della tassa regionale ed acquisiranno il diritto al rimborso delle tasse universitarie da parte dell'Università, solo dopo la verifica dell'avvenuto conseguimento del requisito minimo di merito entro il 10 agosto 2014 (v. art. 10.6 comma 4) o entro il 30 novembre 2014 (v. art. 8.2 ultimo comma).

Il rimborso della tassa regionale sarà operato al momento dell'emissione del saldo, senza che sia necessario alcun atto di iniziativa personale.

Il rimborso delle tasse universitarie viene effettuato in automatico dall'Università, a pubblicazione avvenuta.

ART. 14 – AUTOCERTIFICAZIONI E COMUNICAZIONI

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 i candidati che si trovano in una delle situazioni riportate nei successivi articoli, sono tenuti all'atto di presentazione del modulo-domanda, ad autocertificare il relativo status indicando tutti i dati utili ai fini del reperimento

degli stessi.

Qualora la documentazione non sia reperibile presso gli enti indicati dal candidato nel modulo-domanda online di borsa di studio, a causa di compilazione incompleta, inesatta o omessa si provvederà **all'esclusione** dal concorso dell'interessato.

Il candidato è tenuto ad autocertificare il relativo status, ma è esonerato dall'indicare i dati relativi al reperimento della documentazione nel modulo-domanda online, qualora l'avesse già presentata all'Azienda per la partecipazione a concorsi di borsa di studio per aa.aa. precedenti e non siano intervenute modifiche.

Quanto sopra stabilito si applica a tutte le situazioni riportate negli artt. 14.1, 14.3, 14.4, 14.5, 14.6, 14.7, 14.8, 14.9, 14.10, 14.13.

In attuazione di quanto disposto dagli artt. 46, 47 e **49 comma 1 del DPR 445/2000** il candidato, **esclusivamente per i casi contemplati dagli artt. 4, comma 7, 7, 14.2 e 14.14**, oltre alle autocertificazioni di cui al modulo-domanda, dovrà trasmettere all'Azienda, **a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12.00 del 30/09/2013**, copia della documentazione ivi prevista, attestandone la conformità (artt. 19 e 19bis del D.P.R. 445/2000), **con allegato documento di identità in corso di validità** attraverso una delle seguenti modalità :

1. tramite P.E.C. all'indirizzo: protocollo@pec.adisufederico2.it;
2. accedendo con le proprie credenziali rilasciate in fase di accreditamento dalla procedura telematica e allegando nell'apposita sezione i documenti di cui ai punti precedenti debitamente firmati e scannerizzati;
3. a mezzo Raccomandata A.R. da inviare a: A.Di.S.U. Ateneo "Federico II", Via A. De Gasperi, 45 - 80133 Napoli. Farà fede il timbro postale.
4. presso i Front Office.

In attuazione di quanto disposto dagli artt. 46, 47 e **49 comma 1 del DPR 445/2000** il candidato, **esclusivamente per i casi contemplati dagli artt. 14.11 e 14.12**, oltre alle autocertificazioni di cui al modulo-domanda, dovrà trasmettere all'Azienda, **a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12.00 dell'8 novembre 2013**, copia della documentazione ivi prevista, attestandone la conformità (artt. 19 e 19bis del D.P.R. 445/2000), **con allegato documento di identità in corso di validità** attraverso una delle seguenti modalità:

1. tramite P.E.C. all'indirizzo: protocollo@pec.adisufederico2.it;

2. accedendo con le proprie credenziali rilasciate in fase di accreditamento dalla procedura telematica e allegando nell'apposita sezione i documenti di cui ai punti precedenti debitamente firmati e scannerizzati;
3. a mezzo Raccomandata A.R. da inviare a: A.Di.S.U. Ateneo "Federico II", Via A. De Gasperi, 45 – 80133 Napoli. Farà fede il timbro postale.
4. presso i Front Office.

Art. 14.1 – Candidati di Atenei diversi dal "Federico II" rinunciatari o decaduti che si reimmatricolano

I candidati che in passato abbiano effettuato rinuncia agli studi o siano decaduti da corsi dello stesso tipo (art. 2.1) di quello che frequenteranno nell'a.a. 2013/2014 (v. art. 2.5), attivati presso **Ateneo diverso dall'Università degli Studi di Napoli "Federico II"**, dovranno indicare nel modulo-domanda online di partecipazione al concorso di borsa di studio:

- a. la denominazione esatta dell'Ateneo di provenienza;
- b. l'anno accademico in cui l'evento si è verificato.

Qualora l'accertamento abbia esito negativo, si procederà nel modo seguente:

- a. se si tratta di studenti iscritti al primo anno per l'a.a. 2013/2014, si riterrà per acquisita l'opzione di "rinuncia agli studi" e, quindi, lo studente sarà escluso dal concorso ai sensi dell'art. 15 lett. j;
- b. se si tratta di candidati iscritti ad anni successivi al primo per l'a.a. 2013/2014, l'opzione non sarà considerata valida per cui il candidato occuperà in graduatoria la posizione scaturente dal calcolo dell'indice numerico, dove i crediti previsti dal piano di studi statutario (**NCT**) ed il numero di crediti dovuti (**NCD**) sarà riferito all'anno di prima immatricolazione assoluta (vedi art. 8.3).

Art. 14.2 – Candidati che fruiscono di maggiorazioni del parametro della scala di equivalenza in attestazione ISEE

I candidati la cui attestazione ISEE riporti un parametro della scala di equivalenza incrementato secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 2 del d. lgs. 109/1998 e s.m.i. (v. art. 4 comma 7), dovranno produrre, entro le ore 12.00 del 30 settembre 2013, pena l'esclusione dal concorso:

- a) in caso di altro componente del nucleo familiare convenzionale con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 5 febbraio 1992, o di invalidità superiore al 66%, la documentazione rilasciata dalle competenti Autorità a comprova di tale status.

Art. 14.3 - Candidati il cui nucleo familiare ha usufruito nel 2012 di redditi o rendite esenti IRPEF (pensioni, indennità, etc.)

I candidati il cui nucleo familiare convenzionale abbia usufruito, nell'anno 2012, esclusivamente di redditi o rendite esenti IRPEF (v. art. 4.2.1), dovranno autocertificarlo, indicando il/i componente/i del nucleo familiare dichiarato nel modulo domanda online che ha/hanno usufruito di redditi o rendite

esenti Irpef, con specificazione della denominazione e della sede esatta dell'Ente certificatore.

Art. 14.4 - Candidati "autonomi" dai genitori

Il candidato che si è dichiarato "autonomo" dai propri genitori (v. art. 4.3) dovrà dichiarare nel modulo-domanda di partecipazione al concorso di borsa di studio:

- a. di aver lasciato il nucleo familiare di origine da almeno due anni antecedenti la data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso con l'indicazione del Comune competente al rilascio del certificato di residenza storico;
- b. di occupare un alloggio di proprietà di soggetto diverso dai componenti del nucleo familiare di origine con indicazione dei dati catastali dell'immobile di residenza del candidato;
- c. di aver prodotto redditi provenienti da lavoro dipendente o assimilato da almeno due anni antecedenti la partecipazione al concorso e non inferiori a € 6.500,00 annui (euro seimilacinquecento/00) con l'indicazione dei dati utili al reperimento delle dichiarazioni dei redditi.

Art. 14.5 - Candidati figli di genitori separati o divorziati o già in stato di abbandono/affidamento a terzi

I candidati che si sono dichiarati figli di genitori separati o divorziati o già in stato di abbandono/affidamento a terzi (vedi art. 4.4) dovranno autocertificare nel modulo-domanda online di partecipazione al concorso di borsa di studio:

- a. la sentenza di separazione giudiziale o di divorzio;
- b. l'omologazione della separazione consensuale (art. 711 c.p.c.);
- c. il provvedimento con il quale viene ordinata la separazione in pendenza di domanda di nullità del matrimonio (art. 126 c.c.);
- d. il provvedimento con il quale viene autorizzata la diversa residenza dei due genitori a seguito di provvedimenti temporanei ed urgenti (art. 708 c.p.c.);
- e. il provvedimento di decadenza dalla potestà sui figli da parte di uno o entrambi i genitori (artt. 330 e ss. c.c.);
- f. domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio nelle ipotesi prevista dall'art. 3 della L. 1 dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni;
- g. provvedimento di accertamento in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali dal quale emerga lo stato di abbandono (occorre, cioè, che sia già in corso un procedimento giurisdizionale o amministrativo dal quale risulti lo stato di abbandono).

Con riferimento ai provvedimenti sopra elencati il candidato ha l'obbligo di indicare nel modulo-domanda la denominazione del Tribunale (eventualmente comprensivo della sezione distaccata), il numero ed anno di emissione, e per i soli atti di cui al punto e) il numero ed anno di ruolo, nonché il nominativo di uno dei coniugi riportato nell'atto.

Art. 14.6 - Candidati orfani di uno o di entrambi i genitori

I candidati orfani di uno o di entrambi i genitori (vedi art. 4.5) dovranno dichiarare nel modulo-domanda online di partecipazione al concorso di borsa di studio:

- a. di non avere padre vivente, con specificazione del comune competente al rilascio del certificato di decesso e dei dati anagrafici del genitore defunto;
- b. di non avere madre vivente, con specificazione del comune competente al rilascio del certificato di decesso e dei dati anagrafici del genitore defunto.

Art. 14.7 - Candidati figli di genitore single

I candidati inseriti nel nucleo familiare del genitore single (v. art. 4.6) dovranno indicare nel modulo-domanda online di partecipazione al concorso di borsa di studio:

- a. il Comune competente al rilascio del certificato di stato di famiglia alla data di presentazione della domanda e dei dati anagrafici del genitori;
- b. il Comune competente al rilascio dell'estratto per riassunto dal Registro degli atti di nascita.

Art. 14.8 - Candidati coniugati, separati o divorziati

1. I candidati coniugati (v. art. 4.7) dovranno indicare nel modulo-domanda online di partecipazione al concorso di borsa di studio:

- a. il Comune competente al rilascio del Certificato di stato di famiglia alla data di presentazione della domanda;
- b. il Comune competente al rilascio del Certificato di matrimonio.

2. I candidati separati (v. art. 4.7) dovranno indicare nel modulo-domanda online di partecipazione al concorso di borsa di studio:

- a. il Tribunale, ed eventualmente la sezione distaccata, che ha adottato la sentenza di separazione giudiziale o il decreto di omologazione della separazione consensuale, con specifica di numero e anno;
- b. il Comune competente al rilascio del Certificato di stato di famiglia alla data di presentazione della domanda.

3. I candidati divorziati (v. art. 4.7) dovranno indicare nel modulo-domanda online di partecipazione al concorso di borsa di studio:

- a. il Tribunale, ed eventualmente la sezione distaccata, che ha adottato la sentenza di divorzio;
- b. il Comune competente al rilascio del Certificato di stato di famiglia alla data di presentazione della domanda.

Art. 14.9 - Candidati con status di religioso in comunità

I candidati con status di "religioso in comunità" (v. art. 4.8) dovranno indicare il Comune competente al rilascio del Certificato di convivenza alla data di presentazione della domanda e l'indirizzo della Casa madre della comunità religiosa.

Art. 14.10 - Candidati con status di rifugiato politico o apolide

I candidati con status di rifugiato politico o apolide (v. art. 4.9) dovranno indicare l'Ente competente al rilascio della documentazione che attesti tale status.

Art. 14.11 - Candidati con cittadinanza di Paese UE (diverso dall'Italia) e di Paese "Non UE"

I candidati con cittadinanza di Paese UE diverso dall'Italia e "non UE" (v. art. 4.10) devono esibire apposita documentazione rilasciata dalle competenti autorità del Paese ove i redditi sono stati prodotti, tradotta in lingua italiana dalle autorità diplomatiche italiane. Per quei Paesi dove esistono particolari difficoltà ad ottenere la certificazione dalla locale ambasciata italiana, essa può essere richiesta alle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia e legalizzata a cura delle prefetture, ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. 445/2000 (sono fatte salve le esenzioni dall'obbligo della legalizzazione e della traduzione stabilite da leggi o da accordi internazionali).

Considerata la complessità delle procedure amministrative previste per il rilascio della documentazione di cui sopra, si suggerisce di attivarsi presso gli Uffici competenti subito dopo la pubblicazione del presente Bando.

La documentazione deve essere prodotta entro le **ore 12.00 dell'8 novembre 2013** e deve attestare, a pena di **esclusione dal concorso**:

- a. la composizione del nucleo familiare con l'indicazione di coloro che convivono con il capo famiglia alla data di presentazione del modulo-domanda;
- b. l'attività lavorativa svolta da ognuno dei componenti il nucleo familiare nel 2012 ed il reddito percepito, espresso nella moneta del proprio paese (l'eventuale mancata produzione di redditi deve essere specificata nella documentazione);
- c. patrimonio relativo ai fabbricati di tutti i componenti il nucleo familiare, compresa l'indicazione della superficie in metri quadri, in caso negativo andrà espressamente specificato nella documentazione;
- d. patrimonio mobiliare di tutti i componenti il nucleo familiare.

I candidati che ottengono il rilascio dell'attestazione ISEE e quelli il cui nucleo familiare è stabilmente residente in Italia, devono comunque produrre i documenti sopra elencati, a pena

di **esclusione dal concorso.**

Art. 14.12 - Candidati dei Paesi stranieri particolarmente poveri o in via di sviluppo

I candidati stranieri provenienti dai Paesi particolarmente poveri, in relazione anche alla presenza di un basso indicatore di sviluppo umano, il cui elenco è definito annualmente con decreto del Ministro (Decreto MIUR n.118 del 19/02/2013) (v. art. 4.11) devono esibire apposita certificazione della Rappresentanza italiana nel Paese di provenienza, che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale; tale attestazione e quelle alternative di cui al seguente comma, ai fini della quantificazione dell'importo ISEE ed ISPE, sono fatte corrispondere in entrambi gli indicatori a euro 1 (uno).

Per gli studenti che si iscrivono al primo anno dei corsi di laurea triennale, laurea specialistica/magistrale, laurea a ciclo unico, la certificazione di cui al precedente comma può essere rilasciata da enti abilitati alla prestazione di garanzia di copertura economica (Istituzioni ed Enti italiani di accertato credito, Governi locali, Istituzioni ed Enti stranieri considerati affidabili dalla Rappresentanza diplomatica italiana) di cui alle vigenti disposizioni in materia di immatricolazione nelle università italiane di studenti stranieri. In tal caso l'Ente che rilascia tale certificazione si impegna alla eventuale restituzione della borsa per conto dello studente in caso di revoca.

La certificazione di cui ai commi precedenti dovrà essere prodotta dall'interessato entro le **ore 12.00 dell'8 novembre 2013**. In mancanza, le condizioni economico-patrimoniali del candidato saranno vagliate secondo i criteri fissati dall'art. 4.10 del Bando, fino all'**esclusione dal concorso**.

Art. 14.13 - Candidati "fuori sede"

Il candidato "fuori sede", che abbia preso alloggio a titolo oneroso (v. art. 6.3), dovrà indicare nel modulo-domanda online di partecipazione al concorso di borsa di studio i seguenti dati:

- a. gli estremi per l'individuazione del contratto;
- b. i dati di registrazione all'Agenzia delle Entrate;
- c. il periodo di validità della locazione.

Ai candidati in possesso di un contratto che venga a termine successivamente alla data di scadenza del concorso ed il cui periodo di validità non ricopra i 10 mesi nell'a.a. 2013/2014, sarà attribuito lo status di "Fuori Sede con riserva" fino a quando gli stessi non abbiano regolarizzato la propria posizione, autocertificando il nuovo contratto oppure la proroga di quello scaduto, entro e non oltre il 30 luglio 2014, in modo da coprire l'intero periodo di dieci

mesi (art. 6.3 lett. b). In attesa della regolarizzazione della pratica, se detti candidati risulteranno assegnatari di borsa, riceveranno un acconto pari a quello previsto per lo studente pendolare.

I contratti di "comodato d'uso di alloggio" o i contratti "verbali" non hanno alcuna validità ai fini del presente concorso.

Qualora l'accertamento avesse esito negativo, il candidato decadrà dal diritto di avvantaggiarsi dei benefici connessi allo status di "fuori sede", assumendo lo status di "pendolare".

Si precisa che l'anno accademico inizia il 1° novembre di ogni anno solare e finisce il 31 ottobre dell'anno solare successivo.

Art. 14.14 – Studenti in condizione di disabilità

Il candidato in condizione di disabilità, in misura non inferiore al 66% (v. art. 7), deve produrre, entro le ore 12,00 del 30 settembre 2013, la documentazione rilasciata dalle competenti Autorità a comprova di tale status. In mancanza, i dati di merito del candidato inadempiente saranno valutati secondo quanto esposto all'art. 2 e l'incremento della borsa previsto per tale condizione dall'art. 5.2 sub a non verrà corrisposto.

Art. 14.15 – Candidati fruitori di progetti di mobilità internazionale

Per i candidati che hanno concluso un corso di studi all'estero, nell'ambito di un progetto di mobilità internazionale (v. art. 10.5), l'Azienda, ai fini dell'accertamento sul merito conseguito, richiederà d'ufficio all'Università la documentazione necessaria al riconoscimento del contributo integrativo al candidato.

Per motivi connessi al rispetto delle procedure, il contributo sarà versato in un'unica soluzione, dopo l'esame della documentazione di cui sopra.

Qualora l'accertamento abbia esito negativo il contributo integrativo richiesto non sarà corrisposto da parte dell'Azienda.

ART. 15 - MOTIVI DI ESCLUSIONE

Sono esclusi dal concorso i candidati:

- a. che non abbiano confermato il modulo-domanda online entro le ore 12.00 del 30 settembre 2013;
- b. che non posseggano i requisiti di merito e di reddito di cui agli artt. 2, 4 e 7 del bando;
- c. che, nei termini previsti all'art. 1, non risulteranno iscritti per l'a.a. 2013/2014;

- d. che, provenendo da altri Atenei, non abbiano adempiuto agli obblighi di cui all'art. 1.1 del presente bando;
- e. che abbiano commesso errori di compilazione dei modelli on-line impedendo il reperimento dei dati negli archivi dell'INPS e dell'Università, nonché della documentazione presso gli enti indicati dal candidato e, quindi, l'elaborazione elettronica delle graduatorie (art. 1.2 comma 4);
- f. la cui attestazione ISEE non riporti il 2012 come anno di produzione dei redditi dichiarati in DSU, non riporti una data di sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva unica **entro il 30 settembre 2013**, non sia prelevabile negli archivi INPS alla data dell'**11 ottobre 2013**, e riporti dati incongruenti rispetto a quelli dichiarati in modulo-domanda online (art. 4 commi 1, 10 e 14);
- g. che, avendo dichiarato di trovarsi in una delle condizioni contemplate dagli artt. 4 comma 10, 4.2.1, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 e 4.10, non si siano attenuti a quanto disposto dal presente Bando;
- h. che abbiano già conseguito un titolo universitario (anche se conseguito all'estero e non riconosciuto in Italia) di pari livello del titolo che aspirano a conseguire a conclusione del corso a cui sono iscritti per l'a.a. 2013/2014 (art. 2.6);
- i. che abbiano già conseguito, in caso di variazioni di carriera universitaria, una borsa di studio per lo stesso anno di corso per il quale viene proposta istanza ai sensi del presente bando (art. 2.5 comma 5);
- j. che in seguito a variazione di carriera universitaria si iscrivano nuovamente al primo anno di un corso di studi dello stesso tipo del corso dal quale provengono (art. 2.5 comma 6);
- k. che siano iscritti per l'anno accademico 2013/2014 quali ripetenti o "fuori corso intermedio" o "fuori corso finale" (art. 2.7);
- l. che siano incorsi nell'applicazione della sanzione di cui all'art. 23 legge n. 390/1991 a seguito di accertate irregolarità per le quali è stata disposta la revoca dei benefici, illegittimamente conseguiti in uno dei precedenti anni accademici (art. 12);
- m. che siano assegnatari di borsa di studio di altra Istituzione pubblica o privata, dichiarata espressamente incompatibile con la borsa di studio (art. 1.4);
- n. che si trovino in una qualsiasi altra situazione per la quale l'esclusione dal concorso è prevista dal D.P.C.M. 9 aprile 2001, dal D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68 e dalla Programmazione regionale a.a. 2013/2014 approvata dalla Giunta della Regione Campania (Deliberazione n. 184 del 18/06/2013).

ART. 16 - CASI DI DECADENZA E REVOCA

Perdono il diritto al conseguimento della borsa di studio o dei vantaggi connessi i candidati:

- a. che, nel partecipare al concorso abbiano reso dichiarazioni mendaci o non veritiere, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000;

- b. che perdono i requisiti di merito a seguito di trasferimento durante l'anno accademico 2013/2014 ad un corso di studi diverso da quello per il quale avevano ottenuto la borsa di studio;
- c. che si trasferiranno ad altra sede universitaria per l'a.a. 2013/2014;
- d. che rinunceranno agli studi entro il 31 marzo 2015;
- e. per i quali non risulti definita e registrata negli archivi dell'Università entro il 18/11/2013 la propria posizione con riferimento agli atti di carriera ed a quelli amministrativi (artt. 1.1 e 2.5), se ed in quanto abbiano richiesto il trasferimento da altro Ateneo o una qualsiasi variazione di carriera tra quelle previste dall'art. 2.5 del bando;
- f. che, partecipando al concorso quali iscritti al primo anno di corsi di laurea triennale, di laurea a ciclo unico o di laurea specialistica/magistrale non raggiungeranno, entro il termine del 30 novembre 2014, un livello minimo di merito pari a 20 crediti (art. 8.2), con l'eccezione degli studenti in condizione di disabilità con invalidità non inferiore al 66% (art. 7);
- g. che conseguano la laurea triennale nella sessione straordinaria dell'a.a. 2012/2013, ancorché regolarmente iscritti per l'a.a. 2013/2014, e non proseguano negli studi universitari (art. 8.5);
- h. che conseguano la laurea specialistica/magistrale o la laurea a ciclo unico nella sessione straordinaria dell'a.a. 2012/2013, ancorché regolarmente iscritti per l'a.a. 2013/2014, e non si iscrivano ad un corso di dottorato di ricerca (se non destinatari delle borse di studio di cui al D.M. 30 aprile 1999, n. 224, attivati ai sensi dell'art. 4 L. n. 210/1998) (art. 8.6);
- i. che si trovino in una qualsiasi altra situazione per la quale l'esclusione dal concorso è prevista dal D.P.C.M. 9 aprile 2001, dal D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68 e dalla Programmazione regionale a.a. 2013/2014 approvata dalla Giunta della Regione Campania (Deliberazione n. 184 del 18/06/2013).

La decadenza e la revoca comportano la restituzione all'Azienda delle somme eventualmente percepite (vedi art. 11).

ART. 17 - TUTELA DEI DATI PERSONALI (D. LGS. 30/06/03 N. 196) - INFORMATIVA

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 si forniscono le seguenti informazioni:

– Finalità e modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati personali è effettuato dall'Azienda unicamente al fine di eseguire tutte le funzioni istituzionali necessarie per lo svolgimento del concorso. Tale trattamento è improntato

ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dei partecipanti al concorso in conformità al D.Lgs. n. 196/2003 e al regolamento aziendale per il trattamento dei dati personali. In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali e/o informatici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Esso sarà svolto dall'A.Di.S.U. Ateneo "Federico II" in qualità di titolare del trattamento, anche mediante l'ausilio di persone fisiche o giuridiche preposte a tale attività in qualità di "responsabili del trattamento", all'uopo designati. In particolar modo i dati saranno custoditi ed elaborati dalla società In4matic s.r.l. con sede in Pavia in via Breventano n. 12.

– **Comunicazione e diffusione dei dati**

Le graduatorie saranno pubblicate sul sito web www.adisufederico2.it e i candidati autorizzano il trattamento e la diffusione dei dati in esse contenuti partecipando al concorso.

– **Titolare del trattamento**

Il titolare del trattamento è l'A.Di.S.U. Ateneo "Federico II", nella persona del Presidente p.t., con sede in Napoli alla via De Gasperi n. 45, tel. 081.760.31.11, fax: 081.760.32.49, mail: assistenza@adisufederico2.it.

– **Responsabile del trattamento**

Il responsabile del trattamento dei dati è il Dott. Giuseppe Pagliarulo. In caso di aggiornamento del nominativo del responsabile ne verrà data comunicazione attraverso il sito web dell'Azienda.

– **Termini procedimento**

Ai sensi dell'art. 2, comma 4 e 29, commi 2 e 2bis, della Legge n. 241\90, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa aziendale e della particolare complessità del procedimento amministrativo relativo al Servizio Interventi non destinati alla generalità degli studenti – Borse studio e Servizi abitativi, e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17 della Legge n. 241 del 1990, i termini del procedimento sono indicati nel presente bando. Il termine per la conclusione del procedimento delle graduatorie definitive è comunque massimo di centottanta giorni.

I motivi, che possono giustificare il difetto di adozione dell'atto nel termine finale possono a titolo esemplificativo riguardare:

a. la particolare complessità dell'istruttoria;

- b. la necessità di acquisire pareri amministrativi o tecnici;
- c. la effettuazione di accertamenti di fatti semplici o di natura tecnica;
- d. l'elevato numero di pratiche da evadere;
- e. l'elevato numero di documenti da acquisire, talora accompagnato dal fatto che parte di essi deve provenire dall'istante o da terzi;
- f. altre ragioni specifiche e motivate che non consentono il rispetto del termine (vedasi a tal fine Circolare 4 dicembre 1990, n.5824 del Ministro Funzione Pubblica).

In considerazione del numero dei destinatari del presente bando, ai fini delle comunicazioni personali che risultano dunque particolarmente gravose, l'amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee stabilite nel bando medesimo.

– Correzione/Aggiornamento dei dati

All'A.Di.S.U. Ateneo Federico II, titolare del trattamento, i candidati potranno rivolgersi per far valere i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. n.196/2003.

– Autorizzazione invio telematico notifica controinteressati ex D.P.R. n. 184/2006

Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 184/2006 i candidati al concorso autorizzano l'Azienda alla trasmissione di eventuali notifiche, in qualità di controinteressati, per via telematica all'indirizzo di posta elettronica riportato nel modulo-domanda online di partecipazione.

ART. 18 - NORME DI RINVIO

La normativa vigente in materia di diritto allo studio universitario (D.P.C.M. 9 aprile 2001), il D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68 e la Programmazione regionale a.a. 2013/2014 approvata dalla Giunta della Regione Campania (Deliberazione n. 184 del 18/06/2013), costituiscono fonte primaria ed esclusiva di riferimento per ogni eventuale esigenza interpretativa o di applicazione.

ART. 19 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Le norme del Bando sono inderogabili.

Responsabile del procedimento è il Direttore dott. Giuseppe Pagliarulo.

ART. 20 - FORO COMPETENTE

Ferma restando la competenza del Tar Campania - sede di Napoli per le controversie di natura amministrativa, per ogni altra controversia di natura civile è competente in via esclusiva il Tribunale di Napoli.